

Eccezioni: 1. Reclamazioni e successi giuridici di tutti
2. successi
3. transizioni di stato
4. Vindice di vita

Reg. Perentoria in ordine alla fusione delle Don
a. Mancipio d. Comisigione
b. Mancipio d. conquis alla Comisigione
c. Mancipio d. formalita

562
6036

ISTITUZIONI

DEL

CODICE

DI PROCEDURA CIVILE

OPERA

TRATTA DALLA INTRODUZIONE ALLO STUDIO
DELLA PROCEDURA

DEL SIG. PIGEAU

E RIDOTTA CONFORME ALLE LEGGI ED AI
REGOLAMENTI DEL REGNO

DALL' AVVOCATO L. A.

TOMO I.

NAPOLI 1812.

Presso ANTONIO GARRUCCIO

Si vende da Giuseppe Russo strada S. Angelo
a Nilo n. 13. e da Giovanni Amula n. 4.

Con Approvazione.

DONO EREDI DI

NICOLA E NICOLETTA CATTINI

GATTINI
D
4/3/1



L' EDITORE

A CHI LEGGE.



LA necessità di studiare la nuova legislazione colla scorta di autori francesi non ha d'uopo d'essere dimostrata. Ma se vi hanno leggi che abbiano mestieri di questo studio, esse sono certamente quelle che regolano presso di noi il modo di procedere ne' giudizj civili. La varietà delle leggi che concernono i diritti e le obbligazioni dei cittadini nei loro differenti stati, e nei varj casi che occorrono nella vita umana, ha finalmente un confine. La giustizia universale, che sulla ragione e sulla natura dell'uomo è tutta fondata, circoscrive in certa maniera le vedute del legislatore. Non è così delle leggi che prescrivono il modo pratico con cui esercitare si debbono i proprj diritti. Il proteggere la giustizia dall'errore, e dalla frode, è l'unico loro scopo, ed innumerevoli sono, per così dire, quei mezzi che al conseguimento di essa possono più o meno agevolmente condurre. Il Codice di procedura civile pel Regno d'Italia

è appunto il complesso di tali leggi. Egli può dirsi che sia lo stesso che quello dell' Impero Francese, giacchè poche differenze essenziali vi sono state introdotte. Se le disposizioni ch' esso racchiude sieno le più adatte ad ottenere quel fine che si è nelle medesime il legislatore proposto, la sperienza ed il tempo lo mostrerà. Egli è certo che dalla pratica differente di tutte le varie provincie della Francia, e dalle loro costumanze o consuetudini si è raccolto, coll' opera d' uomini insigni, e di profondi giureconsulti, tutto ciò che potè convenire ad un sistema possibilmente perfetto di leggi giudiziarie civili. A bene intendere però lo spirito di queste, sarebbe necessario di avere una sufficiente cognizione di quelle, avvegnacchè irragionevole cosa sarebbe il voler interpretare le vigenti leggi di procedura colla scorta de' metodi nostri, e delle nostre pratiche anteriori. Non furono queste consultate da quei giureconsulti che presentarono alla sanzione sovrana il Codice di procedura civile, ma è da credersi ch' essi non ne avessero nemmeno la minima cognizione. Le leggi adunque, le costumanze o consuetudini della Francia, esse sole potrebbero condurci alla sana interpretazione del nuovo Codice giudiziario. Ma lo studio di queste sarebbe per noi un' impresa interminabile; non ci resta dunque se non se consultare gli scrittori francesi, i quali, comentando il Codice stesso, non possono se non se aver messo a profitto tutto ciò che nell' antica loro legislazione hanno trovato con-

venire, od essere necessario a ben conoscere la nuova. Il sig. PIGEAU merita certamente di essere considerato nel numero di quelli che hanno utilmente trattato su questa materia. La di lui opera la = *Procedura civile dimostrata per principj* gli ha meritata la stima non solo, ma la riconoscenza eziandio di tutti i coltivatori della scienza delle leggi, e massimamente di quelli che ne fanno la loro professione nel foro. Questa operetta, alla quale appartiene con tutta ragione il titolo d' *Istituzioni del Codice di procedura civile*, fu dallo stesso autore composta perchè avesse a servire di *introduzione* allo studio della summentovata sua *Procedura*, e può considerarsi come il compendio di essa. Questa però presenta il vantaggio di racchiudere in poche pagine quanto in quella si trova amplificato in grossi volumi. Essa offre il modo a coloro che vogliono dedicarsi dapprima allo studio della procedura, di apprenderne con tutta facilità i primi e più importanti principj; ed a coloro che nello studio medesimo sono già bastevolmente versati, di rivederne in pochi istanti tutto l'intero sistema. Il sig. PIGEAU ha però avuto in contemplazione il giovamento di quelli assai più forse che l'utilità di questi; laonde ha preferito di trattare la materia in via di *domande e risposte*, piuttosto che di seguire il metodo ordinario usato comunemente dai trattatisti di così fatte materie. Il metodo abbracciato dall' autore è il più proprio ad imprimere nella memoria i principj che s' inseguano;

(VI)

e d'altronde si facilita con esso agli studenti il prepararsi, interrogandosi vicendevolmente tra essi, a quegli esami che debbono sostenere dei loro studj, allorchè hanno a dar saggio del loro profitto (*).

La necessità di studiare la procedura civile negli autori francesi, e il nome dell'autore di queste *Istituzioni* ne assicurano un favorevole accoglimento. Il traduttore, oltre all'aver ampliata l'opera del sig. PIGEAT in molte parti di essa, l'ha eziandio modificata in quanto conveniva di fare a motivo di quei cambiamenti che ha sofferti il Codice nella sua accettazione in Italia (**); e l'ha ridotta conforme ai regolamenti ed alle leggi del Regno in quanto queste non convenivano con quelle dell'Impero Francese. Il testo della legge si è citato con tutta esattezza, anche alloraquando l'autore ha creduto di poterne supporre una cognizione cer-

(*) Un metodo forse più conveniente di questo sarebbe quello con cui s'insegna la procedura civile dal sig. professore *Batturini*, le di cui lezioni io ascoltavo, due anni sono, nella R. Università di Bologna. Egli ha adottato quell'ordine, che è tanto commendato nel sommo giureconsulto *Beneccio*, e per cui gli elementi del romano diritto riescono tanto facili per principianti. Sarebbe desiderabile che il sig. professore *Batturini*, coltivatore benemerito della greca non meno che della italiana e latina letteratura, volesse arricchire la giurisprudenza del nostro Regno di un corso originale e completo di procedura civile. (Il Tradut.)

(**) Non pochi sono i cambiamenti più o meno importanti che sonosi introdotti nel Codice di procedura civile allorchè fu tradotto e adottato in Italia. Se ne possono vedere alcuni nella materia de' *Compromessi*, che si è dovuto conformare all'art.

(VII)

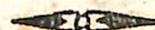
ta nei leggitori. Nel resto la di lui fatica sarà giudicata dal Pubblico. Vivi felice.

16 del Regolamento organico 13 giugno 1806, in cui furono adottati de' principj interamente opposti in questa parte alla legislazione francese. Veggasi egualmente l'ultima disposizione dell'art. 283, di cui fu parlato nel *Pratico legale*, vol. III, pag. 346. nota 2. L'art. 308. non esiste nel Codice francese. Sarebbe fuor di proposito il presentare in questo luogo una serie di tutti questi cambiamenti. Basti al lettore il sapere, che in queste *Istituzioni* si è seguito esattamente il testo italiano. (Il Tradut.)

ISTITUZIONI

DI

PROCEDURA CIVILE



CAPITOLO PRELIMINARE

In cui si contengono le nozioni le più generali intorno alla procedura, la prova della necessità dello stabilimento di essa, e la divisione generale delle istituzioni.

DOMANDA. **C**HE cosa è il diritto civile?

RISPOSTA. Il diritto civile non è che il complesso di quelle leggi, le quali regolano gl'interessi degli uomini, e determinano il modo con cui decider si debbono le quistioni che insorgono tra di essi. Così, per esempio, le leggi che stabiliscono a chi appartenere debba la eredità di un defunto, costituiscono una parte del diritto civile.

D. È egli sufficiente il diritto civile da se solo ad ottenere lo scopo che si è il legislatore proposto nel sanzionarlo?

R. No; perciocchè può accadere che colui il quale è dalla legge obbligato a far qualche

cosa, ricusi di conformarvisi; può, per esempio, avvenire che un mio debitore ricusi di pagarmi ciò che mi deve. Prevedendo il legislatore simili casi, ha dovuto necessariamente prescrivere ai cittadini, ch'essi dovessero ricorrere alla pubblica autorità, onde costringere all'obbedienza delle leggi coloro che non volessero volontariamente assoggettarvisi.

D. Da tutto questo sembra adunque doversi concludere, che chi pretende d'avere un diritto da esercitare contro di un altro, non può egli stesso costringere il proprio avversario ad eseguire ciò che la legge impone a questo in di lui favore?

R. Sì certo.

D. E per qual ragione non si è concessa ai cittadini una simile facoltà?

R. Per tre ragioni:

1. Perchè si potrebbe per taluno pretendere che la legge lo favorisce, mentre in fatto non fosse così; e potrebbe per conseguenza spogliare un altro anche di tutto il suo patrimonio sotto il pretesto che a lui appartiene.

2. Perchè anche nella supposizione che tutti quelli i quali domandassero una qualche cosa fossero appoggiati alla giustizia, e non domandassero se non se quello che loro appartiene, potrebbe però facilmente succedere ch'essi mettersero in opera dei mezzi contrarj alla moderazione, all'umanità ed alla giustizia, per ottenere ciò che ad essi è dovuto.

3. Finalmente perchè, usandosi anche di tut-

ta la discrezione per parte di chi domanda, potrebbe l'avversario ricusar di fare o di dare quello che giustamente gli si richiede, donde nascerebbero dei contrasti, delle inimicizie, ed anche delle vie di fatto, le cui conseguenze sarebbero fatali per tutta la società.

D. Che dovrà dunque farsi, e a chi si dovrà ricorrere, allorchando, avendo alcuno un diritto da esercitare contro di un altro, ritrova in questo della resistenza, e non può da esso ottenere l'adempimento della relativa obbligazione?

R. Fa d'uopo ricorrere alla pubblica autorità, la quale nel sanzionare le leggi si è, per le ragioni già dette, riservata la facoltà di applicarle, di ordinarne e dirigerne l'esecuzione, nei casi in cui si ricusasse da alcuno di assoggettarsi volontariamente alle loro disposizioni.

D. Che cosa dee farsi allorchando si è invocato il soccorso della giustizia contro di un torto, che si pretende soffrire?

R. Siccome la giustizia è principalmente fondata sulla verità, e siccome i giudici non possono decidere se prima non l'hanno conosciuta, così debbonsi questi istruire sopra tutto ciò che riguarda la insorta questione, onde possano retamente giudicare.

D. Che cosa debbono fare i giudici allorchando sono già istruiti, ed hanno scoperta la verità?

R. Essi debbono decidere, sia accordando a chi domanda (ossia all'attore), ciò ch'egli

chiede, se pur sia giusto; sia non accordandogliene che una parte, se il di lui diritto non si estende che a questa; sia finalmente rigettando tutta la domanda se la giustizia lo esige.

D. Se la sentenza dei giudici reca ingiustamento del pregiudizio a una parte, può questa far esaminare di nuovo ciò che la sentenza contiene, affinchè sia riformata?

R. Sì, lo può tutte le volte che non si è giudicato in ultima istanza (1): ed ancorchè siasi giudicato in ultima istanza, può usare di questo rimedio in certi casi dalla legge determinati. Di questi però parleremo particolarmente a suo luogo, giacchè non potremmo essere intesi, trattando di sì fatte cose, se prima non avessimo indicate almeno le regole principali della procedura, di cui ci occuperemo tra poco.

D. Se colui il quale fu condannato non fa uso di quei mezzi che sono dalla legge stabiliti per far riformare la sentenza; ovvero se avendoli sperimentati tutti, la sentenza venne confermata, o riformata; e quello che nel primo o nel secondo giudizio fu condannato non voglia prestarsi alla esecuzione di quanto gli fu imposto, che cosa dovrà farsi da quello che ha ottenuto la sentenza favorevole per farla eseguire?

(1) Che è quanto dire appunto, senza che vi sia luogo a decidere nuovamente la controversia.

R. La dovrà consegnare agli ufficiali a quest'oggetto destinati dalla pubblica autorità, i quali costringono il condannato ad eseguirla, ovvero la eseguiscano per esso lui, facendo quello che egli dovrebbe fare volontariamente da se.

D. La maniera con cui deesi invocare il soccorso della pubblica autorità, il modo d'istruire sopra la verità coloro che la rappresentano, il modo con cui dee giudicarsi, ricorrere contro i giudicati, ed eseguirli, è dessa soggetta ad alcune regole?

R. Sì.

D. Per qual ragione si sono istituite delle regole, colle quali deesi implorare il soccorso della giustizia. Non sarebbe stato sufficiente lo stabilire, che quello il quale pretendesse d'aver un diritto da esercitare contro di un terzo, lo conducesse davanti il giudice, il quale dopo averli sentiti amendue, giudicasse e facesse eseguire il giudicato, se il succumbente non volesse eseguirlo?

R. Un tal metodo avrebbe appena potuto osservarsi in quelle prime età nella quali regnava in tutti quanti la buona fede, e sarebbe desiderabile che un simile uso si potesse praticare anche a dì nostri; ma siccome vi ha della gente di mala fede, e siccome taluni per chiedere gli effetti di una condanna avrebbero ricusato di presentarsi in tal modo, e di far sentire le loro ragioni amichevolmente davanti al giudice, così si è dovuto necessariamente stabilire dei mezzi onde costringerli a ciò fare anche contro

la loro volontà , e fu di mestieri assoggettar questi mezzi a delle regole determinate , onde impedire che chi reclama non abbia a sorprendere la giustizia , e onde mettere in istato il di lui avversario di difendersi contro una domanda che può anche essere senza fondamento e senza ragione .

D. Ma allorchè siasi fatto il reclamo con tutte le prescritte regolarità , di maniera che colui , contro il quale è diretto non possa ignorarlo , è egli necessario che si seguano delle regole particolari per istruire i giudici ?

R. Sì ; per la ragione che lo scoprimento della verità dipende tante volte dalle prove e dagli schiarimenti che si trovano in potere di una delle due parti , o dalle testimonianze di terze persone le quali hanno o possono aver cognizione dei fatti sopra i quali vi ha controversia , e le quali possono anche ricusar di deporre ; laonde si dovettero necessariamente stabilire dei mezzi coi quali costringere o la parte ed i terzi a somministrare tutti quegli schiarimenti che fossero stati di loro cognizione , ed assoggettare questi stessi mezzi a delle regole determinate , per cui si dovesse credere che la verità potesse farsi conoscere ai giudici , senza che sia minimamente oscurate dalle passioni , o dalla incertezza dei fatti che la comprovano .

D. I giudici i quali nella causa non hanno alcun interesse , e si presume per conseguenza che non vogliano eludere la giustizia nella lor decisione , dovranno essi pure uniformarsi a cer-

te regole nel dare e pronunciare il loro giudizio ?

R. Sì ; e queste regole hanno principalmente di mira :

1. Di allontanare da essi tutto ciò che potrebbe oscurare la verità , o mettere ostacolo alla giustizia , rendendoli affetti dalle passioni delle parti ; tali sono per esempio le regole che permettono di ricusarli alloraquando sono sospetti di parzialità ;

2. Di assicurare la formazione e l'esistenza del giudizio , affinchè la parte contro la quale fu pronunciato non possa contrastare sulla verità di una tale esistenza , e renderlo di niun effetto : e di questa specie sono quelle regole le quali esigono che la sentenza sia inserita in un registro a ciò destinato , e sottoscritta dai giudici ec.

D. Le vie di ricorso contro una sentenza sono esse pure assoggettate a delle regole ?

R. Sì ; e queste regole hanno per oggetto di stabilire il modo con cui si dee reclamare ; di determinare ciò che dee farsi dal giudice per conoscere se il reclamo è fondato nella legge ; e finalmente di prescrivere il modo con cui egli dee giudicare .

D. L'esecuzione de' giudicati è anch'essa regolata da norme particolari ?

R. Sì , anche la esecuzione , affinchè coloro i quali sono destinati alla esecuzione , coattiva dei giudicati , non si lascino sorprendere e vincere dalle passioni delle parti , ed affinchè la

giustizia e l'umanità dirigano le loro azioni, come hanno dovuto dirigere il giudicato alla cui esecuzione si prestano.

D. Come viene denominata la collezione di tutte quelle regole che sono stabilite per dirigere la *domanda*, l'*istruzione*, il *giudizio* i mezzi di ricorso contro un giudicato qualunque; e la *esecuzione* dei giudicati?

R. Una simile collezione dicesi propriamente *procedura* dal vocabolo *procedere*, perciocchè essa è quella che regola il modo di *procedere* ossia d'*incamminarsi* e *progredire* nell'*invocare* il soccorso della giustizia.

D. Si può egli dire che la *procedura* fosse così necessaria quanto il *diritto*?

R. Sì; perchè inutilmente il *diritto* obbligherebbe il mio debitore a pagarmi, se non si fosse stabilita la *procedura* per mezzo delle quali poterlo costringere a soddisfare ad una tale sua obbligazione, di maniera che si può dire che la *procedura* stessa è quella che dà la vita al *diritto*.

D. In qual altra maniera vengono in pratica distinti il *diritto* dalla *procedura*?

R. Si usa assai spesso di denominare il *diritto* il *merito*, e la *procedura* la *forma*.

D. Datemi un esempio col mezzo del quale si possa conoscere la disposizione del *merito* e della *forma*.

R. Io pretendo che Pietro mi sia debitore di 100 lire, e lo convengo in giudizio acciocchè mi paghi; il mio credito di 100 lire costituisce il

il *merito* della contestazione; gli atti poi tutti che io faccio in giudizio per esser pagato costituiscono ciò che diciamo la *forma*.

D. È egli assolutamente necessario di osservare le regole della *procedura*, e della *forma*?

R. Sì; perciocchè sono esse stabilite per mettere la parte in istato di potersi difendere, ed il giudice in istato di giudicare. E siccome questi non può decidere senza aver prima sentite le parti, o senza che prima sieno esse state nella possibilità di potersi far sentire, non si può dire che il giudice sia in istato di poter giudicare fino a tanto che le regole tutte non si sono osservate. Per queste ragioni, comunque favorevole, e ben fondata sia la pretesa di una parte, se non sia regolarmente diretta, viene rigettata, e non si ammette, se prima non sia istituita e condotta nel modo prescritto dalle leggi sulla *procedura*, donde è venuto quell'adagio tra i pratici, che *la forma trae con se il merito*.

Per esempio: essendomi Paolo debitore di una somma, io lo fò chiamare in giudizio; se l'usciera, ossia quella persona che io debbo incaricare a quest'oggetto, non notifica a Paolo una copia della mia domanda (1), il giudice può ricusar di decidere sulla medesima fino a tanto che io la rinnovi regolarmente, dandone

Tom. I.

2

(1) Vedi Codice di procedura civile art. 68. e 70.

copia al mio debitore Paolo, avvegnacchè questi non sarebbe altrimenti istruito sulla mia domanda, e non potrebbe difendersi.

D. Di quante sorte di regole è composta la procedura?

R. Di due: le regole *generalì*, e le regole *particolari*.

D. Quali sono le regole *generalì*?

R. Le regole *generalì* sono quelle le quali per loro natura sono applicabili a qualunque causa, o almeno al maggior numero delle cause.

D. Datemi un esempio di queste regole?

R. Eccone uno:

La ragione c' insegna che non si può giudicare una persona, se non sia stata preventivamente chiamata a difendersi; non si può dunque condannare alcuno, se non si presenti in giudizio, o almeno se non sia stato avvertito di farlo.

Questo principio è applicabile a qualunque sorta di affari, e la regola la quale prescrive che la parte sia chiamata, e proibisce di giudicare, se non si è osservata una tale formalità è ugualmente applicabile a qualunque causa, e ad ogni contestazione giudiziale.

D. Quali sono le regole *particolari*?

R. Per comprendere quali sieno quelle regole che diconsi *particolari*, basta il dire che ciascuna azione, o almeno moltissime azioni, oltrechè sono soggette all'applicazione delle regole *generalì* della procedura, sono anche soggette a delle regole proprie e *particolari*, che sono

state stabilite e prescritte conformemente alla natura di ciascheduna di esse, e senza di cui le azioni istesse sarebbero illegalmente esercitate, e non si potrebbe con esse pervenire a quel fine che si avrebbe potuto ottenere se fossero state nelle debite forme intentate e dirette.

D. Datemi un esempio di queste regole *particolari*.

R. Eccone uno relativo alla separazione personale: Quest'azione è soggetta come tutte le altre alle regole *generalì* della procedura; ma siccome essa è di tal natura da essere particolarmente dalle leggi vincolata, perchè fatale al più sacro fra tutti i contratti, qual è quello del matrimonio, contratto il più importante per tutta la società e per l'ordine pubblico, il quale non può se non risentirsi da simili disunioni, così non si permette ad uno tra i coniugi di domandarsi la separazione se non allora quando sono stati preventivamente sentiti ambedue davanti al presidente del tribunale, il quale deve adoperarsi onde avvicinare gli animi loro, e dissipando le cause dei loro disgusti, procurare d'indurli alla riconciliazione ed all'unione (1).



Noi non intendiamo di esporre in queste nostre istituzioni le regole *particolari*. Non ispie-

(1) Vedi il Codice di procedura civile Parte II. Lib. I, Tit. IX, art. 875. e seg.

gheremo se nonse quelle regole che sono comuni ad ogni sorta di giudizj; quei principj generali che sono applicabili a qualunque procedimento, ed anzi non saranno nemmeno questi da noi trattati se non in modo generale, e come conviene ad un'opera elementare. Noi otterremo per tal modo lo scopo che ci abbiamo proposto, quale è quello d'introdurre allo studio della procedura coloro che vi si dovranno più applicare per loro istituto in modo particolare.

Innanzi però di entrar in materia, ci sembra cosa ben fatta il dare un'idea di tutti quei mezzi che le leggi ci offrono per prevenire le liti; il che noi eseguiremo nel Libro primo.

Nel secondo poi esporremo le regole ed i principj generali della procedura che formano più particolarmente l'oggetto dei nostri studj.

LIBRO PRIMO.

*Dei mezzi che ci offrono le leggi
per prevenire le liti.*

D. Quali mezzi ci offrono le leggi per prevenire le liti?

R. Esse ce ne offrono quattro:

Il primo sono le *offerte*;

Il secondo, la *transazione*;

Il terzo, il *compromesso*;

Il quarto, il *preliminare di conciliazione*.

C A P O P R I M O .

Delle offerte.

D. Che cosa sono le *offerte*?

R. Chiamasi offerta quell'azione di una persona, colla quale presenta ad un'altra, ed acconsente di lasciarle ciò di cui crede di esserle debitore.

D. Sono sempre le offerte un mezzo di prevenire le liti?

R. Esse non lo sono, se non alloraquando colui al quale son fatte si contenta di ciò che gli si presenta, ed acconsente di accettarlo; ma se questi lo rifiuta, o perchè pretende d'essere creditore di una somma maggiore, o di una qualche cosa di più, ovvero per qualunque altro motivo, le offerte in questo caso, lungi dal

prevenire le liti, sono anzi per lo contrario un certo indizio di una lite che si principia, e che è regolata da particolari disposizioni del diritto e della procedura. Ed è appunto per questa ragione che noi non ci diffonderemo a trattare in questo luogo in modo particolare di questa materia (1).

C A P O II.

Della Transazione.

D. Che cosa è la *transazione*?

R. La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere (2), sacrificando o modificando rispettivamente, o soltanto una di esse, tutte, o porzione delle proprie pretese sopra una cosa di cui possono disporre.

D. Non si potrà dunque dopo una transazione intentare la lite, che si è voluta col mezzo della medesima prevenire o terminare?

R. No, a meno che prima non si faccia dichiarar nulla la transazione, il che non può aver luogo se non in certi casi; come, per

(1) Le offerte di pagamento, e il deposito sono assoggettate a delle forme particolari di Procedura. Vedi Parte II. Lib. I. Tit. I. del Codice di procedura civile, e Pigeau nella sua Procedura civile dimostrata per principi, Lib. III. *Delle offerte*. Vedi inoltre il Codice Napoleone, art. 1257. e seg.

(2) Codice Napoleone, art. 2044.

esempio, quando è stata fatta da un minore, ovvero dal di lui tutore per lui, senza che sieno state osservate le formalità volute dalla legge (1); quando è stata fatta sopra documenti che sieno stati in seguito riconosciuti falsi (2), ed in altri simili casi, la di cui enumerazione, o spiegazione non può entrare nel piano di questa operetta elementare (3).

C A P O III.

Del Compromesso. (4)

D. Che cosa è il *compromesso*?

R. Il compromesso è una convenzione con cui due o più parti litiganti, o in procinto di entrare in lite, sopra diritti de' quali hanno la libera disposizione, nominano degli arbitri, ai quali ne rimettono la decisione.

D. Quali persone possono compromettere?

R. Qualunque persona può compromettere, purchè abbia la libera disposizione di quei drit-

(1) Cod. Nap. art. 2045. congiuntamente all' art. 467.

(2) Ibid. art. 2055.

(3) Per ciò che riguarda la capacità a transigere, le cose che possono formare il soggetto di una transazione, il modo con cui deve esser fatta ec., vedi tutto il tit. XV. Lib. III. del Codice civile.

(4) Sarà ben fatto che i principianti non si applichino allo studio di questa materia, se prima non hanno esaminato tutto ciò che riguarda la domanda, l'istruzione, la sentenza, e i mezzi di ricorso contro la medesima: delle quali cose tratteremo in appresso, dopo di che riuscirà più facile l'intendere ciò che riguarda il compromesso.

ti che formano il soggetto della controversia.
(Art. 1005.)

D. Si può egli compromettere sopra qualunque oggetto ?

R. Se ne devono eccettuare i seguenti :

1. Le donazioni, e i legati a titolo di alimenti, alloggio e vestiario (art. 1004), per la ragione che essendo legate o donate simili cose il più delle volte a persone di poca condotta, e facili a scialacquare, la legge vieta ad esse di alienarle direttamente, per il timore che potessero profondere inutilmente la somma che ne avessero a ricavare, rendendo inutili per tal modo le savie precauzioni del donante, o del testatore: e se poi permettesse la legge a simili persone di compromettere, potrebbero alienare le su accennate donazioni, o legati indirettamente, destinando od accettando per arbitri degli uomini o incapaci di disimpegnare le funzioni che ad essi vengono affidate, ovvero facili ad arrendersi alle viste dei dissipatori, e pronunciare un giudizio conforme ai loro desiderj.

2. Se ne devono eccettuare i divorzi e le separazioni fra marito e moglie, tanto di beni che di persona, giacchè la legge parla in generale di separazione. (Art. 1004.)

3. Le questioni di stato (ivi), ossia quelle che hanno per oggetto di verificare lo stato civile delle persone ec.

44. Tutte le questioni per le quali è prescritta la comunicazione al pubblico ministero.
(*ibid.*)

Questi ultimi tre oggetti interessano l'ordine pubblico; la decisione sopra di essi appartiene a quei giudici che sono stati eletti dalla sovranità per la conservazione dell'ordine istesso, e non può essere confidata a de' particolari individui, i quali pure porterebbero anzi un qualche maggior pregiudizio.

D. Come può farsi il compromesso ?

R. In tre maniere :

1. Per mezzo di un processo verbale in presenza degli arbitri eletti.

2. Per atto avanti notaro ;

3. Per iscrittura privata sottoscritta dalle parti (art. 1005.)

D. Quali cose devono necessariamente indicarsi nel compromesso ?

R. Il compromesso deve specificare sotto pena di nullità :

1. Gli oggetti controversi ;

2. Il nome degli arbitri (art. 1006).

D. È egli necessario che sia stabilito nel compromesso un termine dentro il quale gli arbitri debbano pronunciare la loro sentenza ?

R. No : il compromesso è valido anche senza di ciò ; ma in tal caso l'autorità degli arbitri non dura che tre mesi computabili dal giorno del compromesso (art. 1007).

D. Si può egli aver ricorso contro un giudicato degli arbitri ?

R. No ; i giudicati degli arbitri non soggiacciono a ricorso nè di appello nè di cassazione. Questa regola però stabilita dalla legge trova

un'eccezione nella legge stessa; la quale dispone, che si potrà ricorrere in via di appello, o per la cassazione, nel caso in cui le parti ne abbiano fatta espressa riserva (art. 1010). (1)

D. Che cosa è necessario perchè una tale riserva produca il suo effetto riguardo all'appello?

R. Egli è necessario che la riserva istessa contenga l'espressa indicazione della corte presso cui si vuole introdurre il ricorso (*ibid.*) (2).

D. Non ostante l'apposta riserva, possono le parti rinunciare durante il compromesso ai mezzi di ricorso che si sono riservati?

R. Possono rinunciare all'appellazione, ma non però al rimedio di cassazione che sia stato da esse riservato. (*ibid.*)

D. Quali termini, e quali formalità devono osservare le parti e gli arbitri nella procedura di un giudizio arbitramentale?

R. Tutti quei termini, e tutte quelle formalità che sono prescritte per li tribunali, se le parti non abbiano altrimenti convenuto nel compromesso. (art. 1009.)

D. Da chi debbono farsi tutti gli atti d'istruzione, ed i processi verbali del ministero degli arbitri?

R. Da tutti gli arbitri collegialmente; quan-

(1) Vedi l'art. 16 del regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1866.

(2) Vedi il citato art. del regolamento organico.

do nel compromesso non siasi a tale oggetto delegato un solo, od espressa l'autorizzazione degli arbitri a farne la delegazione. (art. 1011)

D. Se un atto è querelato di falso, anche puramente coll'azion civile, o se nasce un incidente criminale, possono gli arbitri pronunciare giudizio?

R. No; essi debbono rimettere le parti ad agire davanti al giudice, al quale appartiene per propria competenza di conoscere e giudicare sopra siffatta contestazione (art. 1015).

D. Durante la procedura di tali incidenti seguitano a decorrere i termini del compromesso?

R. No; il giudizio arbitramentale resta in simili casi sospeso, e non riprende il suo corso se nonse dal giorno in cui viene giudicato l'incidente, e da questo giorno appunto continuano a decorrere i termini del compromesso (art. citato).

D. Gli arbitri, possono essi venire revocati durante il termine ad essi accordato per giudicare?

R. No; essi non possono revocarsi se nonse per il consenso unanime delle parti (art. 1008).

D. Possono essi desistere di loro volontà?

R. Non lo possono se hanno cominciato le loro operazioni (art. 1014). Essi hanno accettata la loro nomina dappoichè hanno cominciato ad agire nella qualità di arbitri, e si sono per conseguenza obbligati verso le parti.

D. Possono essi venir recusati?

R. Non si ammette mai ricusa di arbitri se

non se per cause sopravvenute posteriormente al compromesso (art. 1014 in fine). Alle cause anteriormente esitenti si presume con tutta ragione che siasi rinunziato coll' averli nominati per arbitri .

D. Entro a qual termine dovranno le parti produrre le proprie ragioni ed i proprj documenti innanzi gli arbitri ?

R. Quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso (art. 1016), affinché v'abbia un tempo bastante per prenderli in esame .

D. Il compromesso finisce egli per la morte, per la rinunzia, per la desistenza, o impedimento di uno degli arbitri ?

R. Sì, tutte le volte che non vi ha la clausola di continuare il compromesso anche in mancanza di uno degli arbitri, o di rimpiazzarlo a scelta delle parti, oppure dell' arbitro o degli arbitri che rimangono (art. 1012).

D. Finisce egli il compromesso collo spirare del termine ?

R. Sì, finisce ogni qualvolta gli arbitri non hanno giudicato nel termine convenuto, ovvero in quello di tre mesi, se non ne fu prefinito alcuno (art. 1012, n. 2.)

D. Finisce anche per la parità d'opinioni, vale a dire quando il numero degli opinanti per una parte è uguale a quello degli opinanti per l'altra ?

R. Sì, perchè altrimenti non si pronuncierebbe alcun giudizio (art. 1012 n. 3.), ma non

finisce però se si è dalle parti preveduto un tal caso, e si è data agli arbitri la facoltà di chiamare un terzo per la decisione (*ivi*).

D. Finisce egli il compromesso per la morte delle parti, o di una di esse ?

R. Fa di mestieri distinguere :

Se tutti gli eredi o alcuno di essi è minore, finisce, perchè non avendo questi la capacità di difendersi come hanno i maggiori, potrebbero nelle difese trascurare e pregiudicare i proprj interessi .

Se tutti gli eredi poi sono maggiori, il compromesso non finisce .

In quest' ultimo caso però il termine per istruire e decidere è sospeso finchè non sia scorso quello che la legge concede per far l'inventario, e per deliberare .

D. Se il compromesso non viene a finire per alcuna delle cause sopraenunciate, dentro a qual termine dovranno gli arbitri pronunciare la loro sentenza ?

R. Essi debbono farlo nel termine stabilito, e se non se ne è fissato alcuno, dovranno pronunciare la sentenza dentro tre mesi dal giorno del compromesso (art. 1007 e 1012, n. 2.)

D. Sopra quali fondamenti debbono gli arbitri appoggiare il loro giudizio ?

R. Sono obbligati di giudicare sulle produzioni rispettivamente fatte dalle parti (art. 1016); e se per avventura una sola delle parti avesse prodotte le proprie ragioni e i proprj documenti nel termine stabilito, gli arbitri dovrebbero giudicare sopra di questi soli .

D. Da chi deve essere firmata la sentenza?

R. Da tutti gli arbitri; e nel caso in cui essendovi più di due arbitri, la minorità ricusasse di firmarla, gli altri ne devono far menzione, e la sentenza ha la medesima forza come se fosse stata firmata da tutti (art. 1016).

D. In caso di parità di suffragj, e se gli arbitri sono stati autorizzati a nominare un terzo (essendochè il compromesso non termina in questo caso per la parità di opinioni (art. 1012, n. 3.) in qual modo dev'esser fatta la nomina di questo terzo?

R. Il terzo arbitro deve in tal caso esser nominato nella sentenza la quale dichiara che vi è parità di suffragj (art. 1017 in princ.).

D. E se gli arbitri non possono accordarsi tutti sulla nomina del terzo, che cosa dovranno fare?

R. Lo dichiareranno nel processo verbale (art. 1017.).

D. Sia che gli arbitri i quali sono di opinione diversa abbiano nominato il terzo arbitro, sia che non abbiano convenuto nella scelta, quali formalità dovranno osservare?

R. Essi sono tenuti a scrivere rispettivamente il loro parere distinto e motivato o in uno stesso processo verbale, o in processi verbali separati (art. 1017 in fine), affinchè quel terzo arbitro, il quale secondo le regole che diremo in appresso sarà nominato per venire a pronunciare da se solo il suo giudizio, possa scegliere tra le differenti opinioni quella che

sembra a lui la più giusta e la più ragionevole, giacchè l'art. 1018 lo obbliga ad uniformarsi ad uso dei pareri degli altri arbitri.

D. Se il terzo arbitro non fu nominato dagli arbitri primi e discordanti, da chi dovrà essere nominato?

R. Dal presidente del tribunale, cui spetta di ordinare la esecuzione della sentenza arbitrale (art. 1017), e di cui si parlerà tra poco (art. 1020).

D. Che cosa dee farsi per ottenere questa nomina?

R. La parte più sollecita deve a quest'effetto presentare una domanda in iscritto al presidente (art. 1017).

D. Entro a qual termine il terzo arbitro nominato dagli arbitri primi, o dal presidente, dovrà pronunciare il suo giudizio?

R. Entro un mese dal giorno della sua accettazione, a meno che nell'atto della di lui nomina non gli sia stato accordato un termine più lungo (art. 1018 in princ.).

D. Che cosa dee fare questo terzo arbitro prima di pronunciare il giudizio?

R. Deve conferire cogli arbitri divisi di opinione, i quali dovranno essere a questo effetto citati a radunarsi unitamente col terzo (art. 1018.).

D. Ma se tutti gli arbitri non intervengono alla unione con esso lui, che cosa dovrà egli fare?

R. Dovrà giudicare egli solo; ma nondimeno

sarà obbligato ad uniformarsi ad uno dei pareri degli altri arbitri (art. 1018 in fin.)

D. Gli arbitri primi, se si accordano in una sola opinione, ed in caso contrario il terzo arbitro, dovranno essi decidere secondo le regole del diritto?

R. Sì. Essi sono destinati a fungere l'ufficio, e a disimpegnare le funzioni dei tribunali. Essi devono adunque egualmente che questi giudicare conformemente alle disposizioni di legge ed alle regole del diritto (art. 1019); nè potranno mitigare il rigore di questo o di quella col mezzo dell'equità, se non se in quei casi nei quali sarebbe permesso di farlo a qualunque altro giudice. Se però il compromesso ha autorizzati gli arbitri a pronunciare in qualità di amichevoli compositori (art. 1019 in fin.), in questo caso essi possono convenire, stabilire e giudicare nello stesso modo come se avessero la facoltà di transigere.

D. Quando, da chi, ed in qual luogo deve essere depositato l'originale della sentenza arbitramentale dopo che fu sottoscritta?

R. L'originale della sentenza deve essere depositato da uno degli arbitri entro tre giorni alla cancelleria del tribunale di prima istanza nella di cui giurisdizione è stata pronunciata (art. 1020.)

D. In qual luogo deve esser fatto il detto deposito, allorquando il compromesso versa sopra una quistione in grado di appello?

R. In questo caso la sentenza sarà depositata

ta presso la cancelleria del tribunale di appello che avrebbe dovuto decidere, se la quistione non fosse stata rimessa ad arbitri (art. 1020.)

D. Sono essi tenuti gli arbitri di far registrare l'originale della loro sentenza, e di anticipare i diritti di registro e le spese del deposito per le parti?

R. No: qualunque istanza per questi oggetti non può esser diretta che contro le parti (art. 1020 in fin.)

D. Le sentenze arbitramentali sono esse da se medesime esecutive come qualunque altra sentenza pronunciata dai tribunali?

R. Nò mai; nemmeno allorquando sono soltanto preparatorie (art. 1021 in princ.) perocchè per la esecuzione coattiva fa di mestieri ricorrere alla forza pubblica, la quale non deve prestarsi senonsè alla pubblica autorità, e non a degli individui particolari, quali sono gli arbitri.

D. Che cosa dovrà dunque farsi per rendere esecutiva una sentenza degli arbitri?

R. Si dovrà presentare l'originale all'autorità pubblica, cioè, nel caso nostro, al presidente del tribunale, nella cui cancelleria fu già depositata.

Il presidente allorchè non trovi nella sentenza alcuna cosa contraria all'ordine pubblico, ordinerà che la sentenza sia eseguita, scrivendo la ordinazione in calce, o al margine dell'originale della sentenza medesima, senza che siavi

bisogno di farne comunicazione al pubblico ministero (art. 1020 , e 1021.)

D. Che cosa dovrà farsi in seguito per far eseguire la sentenza ?

R. Si domanderà che venga rilasciata una spedizione della sentenza , e della ordinazione del presidente; la spedizione di questa verrà fatta in seguito di quella (art. 1021.)

D. Da chi saranno giudicate le quistioni che potessero insorgere sulla esecuzione di una sentenza arbitramentale ?

R. L' art. 1021 dispone , che tutto ciò che è relativo all' esecuzione delle sentenze degli arbitri debba essere giudicato dal tribunale , alla cui cancelleria furono le sentenze medesime depositate , ed il cui presidente ha rilasciata l' ordinazione .

D. Se la sentenza degli arbitri pregiudicasse ad un terzo , potrebbe a questo essere opposta ?

R. No ; in nessun caso (art. 1022.)

D. Coloro che sono stati *parti* in una tale sentenza , potranno ricorrere per farla annullare , riformare , o ritrattare ?

R. Sì ; possono ricorrere contro una tale sentenza in tre modi :

1. Colla domanda di nullità .

2. Coll' appellazione , nel caso in cui questa siasi riservata dalle parti in conformità dell' art. 1010.

3. Colla domanda di ritrattazione .

D. In quali casi si può domandarne la nullità ?

R. In sette casi :

1. Se la sentenza è stata pronunciata senza compromesso ;

2. Se fu pronunciata fuori dei termini del compromesso ;

3. Se il compromesso era nullo ;

4. Se il compromesso era cessato ;

5. Se fu pronunciata la sentenza solamente da alcuni arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri ;

6. Se lo è stata da un terzo , il quale abbia mancato a conferire cogli altri arbitri divisi di opinione ;

7. Finalmente se si è pronunciato sopra cose non domandate . (art. 1028)

Poichè in tutti questi casi quelli che hanno giudicato , o non erano arbitri , o avevano cessato di esserlo , o non hanno adempiute le condizioni , che ad essi erano imposte onde esercitare legalmente una tale funzione .

D. A chi si deve ricorrere per far annullare la sentenza ?

R. Al tribunale il di cui presidente ha rilasciata la ordinazione di esecuzione (art. 1028).

D. In qual modo si deve ricorrere .

R. Formando opposizione alla suddetta ordinazione , domandando la nullità dell' atto qualificato della sentenza degli arbitri (art. citato).

D. Se quest' atto viene annullato , quel sarà la sorte della controversia che fu nel medesimo giudicata ?

R. Essa è considerata come se non si fosse

mai sopra di essa pronunziato alcun giudizio, e può essere portata innanzi a quel tribunale che ne avrebbe dovuto conoscere se non fosse intervenuto alcun compromesso, o sentenza arbitramentale.

D. Se le parti si sono nel compromesso riservata la facoltà di appellare, possono esse in qualunque caso interporre l'appellazione?

R. Devono eccettuarsi i sette casi in cui ha luogo l'annullazione della sentenza, e che noi abbiamo testè enumerati. La domanda di nullità tien luogo di qualunque altro mezzo o ricorso, nè si dee perciò far luogo all'appello (art. 1028).

D. Innanzi a qual tribunale deve essere portata l'appellazione nei casi ne' quali, vi si fa luogo?

R. L'appellazione si porta alla corte destinata dalle parti all'atto del compromesso, quando anche la stessa non fosse altrimenti la competente (art. 1125). Se le parti non abbiano indicata la corte d'appello presso cui intendono d'introdurre il ricorso, l'appellazione non può aver luogo, e la riserva è come non iscritta (articolo 1010.) (1).

D. In quali casi, con quali forme, e dentro a quai termini si può ricorrere per la *ritrattazione della sentenza arbitramentale*?

R. Nei casi, nelle forme, ed entro ai termi-

(1) Regolamento organico, art. 16.

ni prescritti per le sentenze dei tribunali ordinari (art. 1026 in princ.).

Quest'azione s'introduce davanti la corte di appello che si sarà indicata dalle parti per l'appellazione che si fossero riservata nel compromesso;

Quando poi le parti non avessero fatta l'espressa riserva dell'appellazione, o che non avessero indicata la corte d'appello, allora, se trattasi di cause che in mancanza di compromesso sarebbero state, sia appellabilmente, sia inappellabilmente, della competenza dei giudici di pace, s'introduce avanti i tribunali di prima istanza entro la cui giurisdizione si trova il giudice di pace che sarebbe stato il competente.

Se poi trattasi di cause che sarebbero state o appellabilmente, e o inappellabilmente della competenza dei tribunali di prima istanza, s'introduce avanti la competente corte di appello (articolo 1026.) (1)

D. Si può mai formare opposizione ad una sentenza pronunziata dagli arbitri, perchè proferita in contumacia?

R. No; in nessun caso (art. 1016.) (2)

D. Si può egli ricorrere in cassazione contro una sentenza arbitramentale?

R. Regola generale, contro una tale senten-

(1) Vedi inoltre ciò che saremo per dire trattando del ricorso per ritrattazione di sentenza. Parte IV. Cap. I. Sez. III.

(2) Vedi per ciò che riguarda la opposizione Part. IV. Cap. I. Sez. I.

za non si può ricorrere in cassazione. Le parti però possono riservarsi la facoltà di ricorrere a questo mezzo; ma perchè questa riserva abbia luogo, deve essere espressa nell'atto del compromesso (art. 1010). (1)

D. Per qual ragione si è stabilito il principio, ossia la regola generale, che contro le sentenze degli arbitri non si possa ricorrere in cassazione, mentre lo si potrebbe contro una sentenza pronunciata in ultima istanza dai tribunali?

R. Non si può ricorrere in cassazione contro le sentenze dei tribunali senonsè per violazione di legge. (2)

Ora, o gli arbitri dovevano giudicare nella stessa guisa dei tribunali, o erano autorizzati a decidere in qualità di amichevoli compositori.

Nel primo caso, se hanno violata la legge, il loro giudizio non è conforme al compromesso, il quale non determinando alcuna norma, gli assogettava tacitamente a seguire le regole del diritto, e ad applicare rigorosamente la legge; e se la sentenza è fuori dei termini del compromesso, può essere annullata in conformità dell'art. 1028, n. 1.

Nel secondo caso poi, se essi si sono allontanati della legge, ne avevano la facoltà nella loro qualità di amichevoli compositori; la loro decisione è piuttosto una transazione di quel-

lo che una sentenza; e non si può ricorrere in cassazione, senonsè contro le sentenze.

D. E perchè si è dunque conceduta la facoltà alle parti di riservarsi il diritto di ricorrere in cassazione?

R. Per la stessa ragione per cui si è ad esse conceduta la facoltà di riservarsi l'appellazione. Il giudizio degli arbitri fu introdotto perchè avessero le parti un mezzo di terminare pacificamente e con maggior prontezza le loro quistioni. Questo è un beneficio che può essere dalle parti totalmente ricusato; e non è perciò senonsè ragionevole quella disposizione, la quale permette alle medesime di rinunciare, per qualunque motivo, od interesse particolare, ad una parte di esso.

D. Ad onta della riserva fatta dalle parti per la cassazione nel compromesso, sarebbervi nessun caso nel quale non dovesse essere proposto il ricorso di cassazione?

R. Un tale ricorso non può essere proposto, ad onta della riserva, in tutti quei casi nei quali non sarebbe ammessa nemmeno l'appellazione, quantunque espressamente essa pure riservata nel compromesso. Questi casi sono quegli stessi nei quali abbiamo veduto potersi domandare la nullità della sentenza. Una tale domanda equivale nei suoi effetti a qualunque altro ricorso. Si può però ricorrere in cassazione, quando nè sia il caso, contro le sentenze de' tribunali, o delle corti che avessero ammesa, o rigettata la nullità (art. 1028.)

(1) Vedi il più volte citato art. 16 del Regolam. organ.

(2) Regolamento organico, art. 87 e 88.

D. Per ciò che riguarda il compromesso e la sentenza degli arbitri, potrà mai aver luogo la cassazione senza che ne sia stata fatta la riserva?

R. Non può aver luogo senonsè contro i giudicati pronunziati dai tribunali, sia sulla domanda di ritrattazione, sia sull'appello dalle sentenze arbitramentali. (1)

C A P O IV.

Dello sperimento della conciliazione.

D. Che cosa è lo sperimento della conciliazione?

R. È un tentativo che fa il giudice di pace di conciliare le parti, prima che comincino a litigare, all'oggetto di far ad esse evitare gl'inconvenienti e le spese di una lite.

D. In qual modo debbono le parti procedere per venire davanti al giudice per la conciliazione?

R. Devono presentarsi volontariamente.

Quando questa comparsa volontaria ed amichevole non abbia luogo, quello che vuol promuovere una domanda, deve preventivamente citare il suo avversario in conciliazione (art. 48.) (2)

(1) Vedi quanto si dirà nella Parte IV. Cap. I. Sez. IV. Della cassazione.

(2) Tomo I. del Cod. di proced. Civile pag. 67. 76. 83. 93. 120. T. II. pag. 45. T. III. T. IV. p. 282.

D. In quale pena incorrerebbe, se intentasse la sua domanda senza aver adempiuto a tale formalità?

R. La di lui domanda sarebbe dichiarata non ammissibile (art. cit.), e non potrebbe nuovamente promuoverla, se prima non tentasse lo sperimento nel modo dalla legge prescritto.

D. È egli necessario il previo sperimento della conciliazione per qualunque domanda?

R. Fa di mestieri:

1. Che la domanda sia *principale* (art. 48), cioè a dire, che sia la prima relativamente a colui contro il quale è diretta, e dia principio ad una contestazione. Se la domanda è *incidente*, vale a dire se vien formata durante il caso di una lite, non è soggetta alla conciliazione;

2. Che questa domanda sia *introduttiva di un'istanza* (art. precit.). Una domanda adunque che si forma durante il corso di una lite, contro una persona che non vi entrava dapprima come parte, non è soggetta allo sperimento di conciliazione, quantunque sia una domanda principale, avvegnacchè la istanza era già stata introdotta.

3. Che la domanda sia per esser portata innanzi al tribunale di prima istanza (art. cit.);

4. Che le parti sieno capaci di transigere (ib.);

5. Che l'oggetto della domanda possa essere materia di transazione (ibid.), vale a dire, che non vi sia minimamente interessato l'ordine pubblico.

D. Le domande che interessano lo stato, il

demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori, gl'interdetti, i curatori alle successioni vacanti, sono esse assoggettate allo sperimento della conciliazione?

R. No (art. 49, n. 1.), perchè tutte queste persone non possono transigere, e per conseguenza non possono conciliarsi, ovvero non lo potrebbero, senonsè dopo aver ottenuta un'autorizzazione assai dispendiosa, ed incomoda ad ottenersi; e se fosse d'uopo di attenderla per tentare la conciliazione, quegli che volesse intentare una domanda, sarebbe troppo a lungo trattenuto da simili ritardi, e soffrirebbe forse del danno per non poter chiedere quello che potrebbe essere di tutta giustizia.

D. Le domande che esigono celerità debbono essere preliminarmente proposte in conciliazione?

R. No (art. 49, n. 2.), perciocchè moltissime volte importa assai che sieno decise con tutta prontezza; e se dovesse ritardarsi quanto esige la conciliazione, potrebbero le cose in questione sentirne del pregiudizio.

D. Le domande che riguardano materie commerciali debbono esse portarsi preventivamente alla conciliazione?

R. No (art. 49, n. 3.), perchè gli affari di commercio esigono tutti la massima celerità.

D. Negli affari, che non sono esenti dalla conciliazione, devesi necessariamente esperire un tale tentativo, qualunque sia il numero delle parti contro delle quali si vuole agire in giudizio?

R. No; le domande che si promuovono con-

tro più di due parti, ancorchè queste abbiano uno stesso interesse, sono esenti dalla conciliazione (art. 49, n. 6.): è difficile e rara cosa il poter conciliare due parti; anche più il conciliarne tre, e per una ragione più forte un maggior numero. La conciliazione diventa allora quasi impossibile, e non è occasione, senonsè di inutili ritardi (1).

D. Davanti a qual giudice si deve citare per la conciliazione in materia *personale* e *reale*?

R. Davanti a quello del domicilio del reo convenuto; se vi hanno due o più correi l'attore può adire il giudice di qualunque di essi a suo arbitrio (art. 50, n. 1.).

D. Davanti a qual giudice in materia di società, eccettuate sempre quelle di commercio?

R. Davanti al giudice del luogo in cui esse sono stabilite (art. cit. n. 2.).

D. Davanti a qual giudice in materia di successione?

R. Davanti al giudice del luogo in cui la successione si è aperta, nei tre seguenti casi:

1. Sulle domande tra coeredi sino alla divisione inclusivamente;

2. Sulle domande che s'intentassero dai creditori del defunto prima della divisione:

(1) Molte altre domande vi sono le quali non sono assoggettate allo sperimento della conciliazione. Vedi art. 49 e 50. Ma siccome delle materie ivi contemplate dovremo trattare particolarmente, così ci riserviamo ad accennare nei rispettivi luoghi ciò che in esse riguarda la conciliazione.

3. Sulle domande relative all'esecuzione di disposizioni a causa di morte (come quella p. e. del rilascio o di un legato ec.) fino al giudizio definitivo (art. 50, n. 5).

D. Per le domande che si promuovono dopo la divisione nei due primi casi, e dopo il giudizio definitivo nel terzo, innanzi a quel giudice deve citarsi per la conciliazione?

R. L'azione che si vuole intentare è necessariamente, o personale, o reale, ovvero personale, e reale nel tempo stesso; si ricorre adunque in ogni caso alla regola generale, già stabilita, la quale esige che si citi sempre innanzi al giudice del domicilio del reo convenuto, e se vi hanno dei correi, innanzi ad uno di essi ad arbitrio dell'attore.

D. Deve egli concedersi un termine al reo convenuto per presentarsi alla conciliazione?

R. Sì; affinchè egli abbia tempo di prendere consiglio, e di ottenere tutte quelle informazioni, e quegli schiarimenti che sono necessari per conoscere se la domanda che si vuol formare contro di lui è ben fondata o no, e per determinarsi ad acconsentire ad un accomodamento favorevole a seconda dei casi.

D. Qual è questo termine?

R. Quello di tre giorni almeno (art. 51), aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza (art. 1035).

D. Per mezzo di chi deve essere citato il reo convenuto?

R. Per mezzo di un usciere del giudice di

pace del suo domicilio (art. 52.)

D. Che cosa deve enunciare la citazione?

R. Deve enunciare sommariamente l'oggetto della conciliazione (art. 52.), affinchè il reo convenuto conosca sopra di che gli si vuol promuovere la domanda; ed a quali fondamenti essa è appoggiata, onde possa disporsi ad accettare, o rifiutare la conciliazione, ed i patti della medesima.

D. Le parti devono esse comparire personalmente?

R. Sì; ma però in caso d'impedimento possono farsi a quest'oggetto rappresentare da un procuratore munito di mandato speciale (art. 53.)

D. Comparendo le parti, che cosa può fare l'attore, se la di lui domanda ha d'uopo di spiegazioni?

R. Egli può spiegarla (art. 54) ogni qual volta non sia bastantemente chiara nella citazione.

D. Potrebbe anche aumentarla?

R. Sì (art. 54); allorchè, per esempio, avesse ommesso di chiedere dei danni ed interessi, ovvero altre cose *accessorie* alla sua domanda, può dichiarare di voler pretendere anche tutto questo. Egli non potrebbe però domandare una cosa che fosse del tutto estranea a ciò che ha formato l'oggetto della citazione, salvo a lui il diritto di citar nuovamente per la conciliazione; e ciò per la ragione, che non essendo il reo convenuto avvisato di una tale pretesa, non

ha potuto consultare il proprio interesse, e prepararsi a ricusare, od accettare la proposta conciliazione. Mancherebbe in tal caso lo scopo della citazione non solo, ma eziandio quello per cui fu stabilita e prescritta la conciliazione, perciocchè il reo convenuto non vorrebbe esporsi ad un accomodamento che potrebbe essergli dannoso, e nella incertezza della sua sorte ricuserebbe qualunque proposizione, e lo sperimento riuscirebbe del tutto inutile.

D. Il reo convenuto può egli dal canto suo formare delle domande?

R. Sì; egli può proporre tutte quelle che giudica convenienti, (art. 54) purchè però esse abbiano relazione alla istanza che si vuol promuovere contro di lui, ovvero alle ragioni da opporsi alla istanza medesima; per esempio gli si domanda il pagamento di un prestito, se vi sia compensazione, egli può opporla.

D. Se le parti non possono conciliarsi, che cosa dee contenere il processo verbale?

R. Vi si enuncierà sommariamente una tale circostanza (art. 54), senza che sia necessario di far menzione di nessun'altra, onde il processo verbale non abbia a riuscire troppo lungo e dispendioso.

D. E se le parti si accomodano, che cosa dee contenere questo processo verbale?

R. Esso dee contenere le condizioni tutte dell'accomodamento (art. sopraccit.)

D. Qual forza hanno le convenzioni inscritte nel processo verbale?

R. Esse hanno la stessa forza di un' obbligazione privata (art. 54 in fin.), lo che è quanto dire, che non sono esecutive, (1) e non producono ipoteca (2). Se adunque il debitore ricusasse in seguito di eseguire le obbligazioni risultanti dal processo verbale della conciliazione, non vi si potrebbe costringere in vigore di questo processo verbale, come lo si potrebbe in forza di un atto notariale; egli è necessario d'ottenere una sentenza. Se l'atto contenesse la stipulazione di un' ipoteca, una tale stipulazione non avrebbe alcun effetto, giacchè l'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti due notari, o avanti ad un notajo, e a due testimonj. (3)

D. Per qual ragione non fu dal Legislatore conceduta la forza esecutiva, e l'ipoteca alle convenzioni alle quali si è acconsentito nell'atto della conciliazione?

R. Affinchè non venissero violate le attribuzioni dei notaj; lo che avrebbe potuto facilmente avvenire, se si avesse voluto fingere che fosse per nascere una contestazione, e presentandosi alla conciliazione, accomodarsi sulla medesima davanti il giudice di pace, e stipulare co-

(1) Vedi Codice di procedura civile art. 551, 545. Regolamento sul Notariato 12 giugno 1806, Titolo III, Sezione I, art. 39. Sezione II, art. 67. Codice Napoleone art. 1317 e 2218.

(2) Vedi Codice Napoleone art. 2127.

(3) Vedi il citato articolo 2127 del Codice Napoleone; e l'art. 35 del citato Regolamento 17 giugno 1806.

si una convenzione qualunque in modo autentico, esecutiva e portante ipoteca.

D. Se una delle parti non ha in suo potere le prove necessarie per la sua pretesa o per le sue difese, può egli il giudice deferire il giuramento all'altra parte che nega?

R. No; perciocchè non essendo egli in tal caso senonsè un semplice conciliatore, e non giudice, non può emettere alcuna ordinazione o prescrivere alcun atto.

Se però una delle parti deferisce il giuramento all'altra, il giudice lo riceve, ovvero fa menzione del rifiuto a prestarlo (art. 55). In questo caso il giudice non ordina cosa alcuna; egli non fa che render certo e provato, in qualità di conciliatore, ciò che ha avuto luogo tra le parti.

D. Se una di esse non comparisse, come lo si deve render provato?

R. Di tale mancanza non si stende processo verbale, ma se ne fa menzione sul registro della cancelleria della giudicatura di pace, e sull'originale, o sulla copia della citazione, a seconda che il reo, o l'attore è quello che non compare. (art. 58.)

D. A qual pena è condannata la parte che non compare?

R. Ad una multa di dieci lire; ed inoltre non viene ammessa in giudizio, se prima non giustifica colla quitanza di aver pagato la multa medesima; (art. 56.)

D. Quali effetti produce la citazione per la conciliazione?

R.

R. Essa ne produce due:

Il primo si è d'interrompere la prescrizione (1);

Il secondo di far decorrere gl'interessi;

Il tutto però, purchè la domanda a comparire in giudizio, sia fatta entro un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita conciliazione (art. 57.)

LIBRO II.

Principj generali della procedura.

La procedura dividesi naturalmente in cinque parti principali.

I. La domanda;

II. La istruzione;

III. La sentenza;

IV. I mezzi di ricorso contro la sentenza;

V. Finalmente l'esecuzione della sentenza.

Questa divisione regolerà quella di questo nostro secondo libro, il quale per conseguenza sarà diviso in cinque parti, in ogni una delle quali si tratterà di una delle materie sopra descritte nell'ordine stesso col quale le abbiamo enumerate.

(1) Vedi gli art. 2244, e 2245 del Codice Napoleone.

PARTE PRIMA.

Della domanda preliminare.

Questa prima parte sarà divisa in sei capi :
Hannovi de' casi nei quali non è necessario di formare una domanda , nè di ottenere una sentenza , e si può costringere il proprio debitore a pagare ciò che ci deve , come se vi fosse stato condannato in giudizio ; di questi casi si parlerà nel *primo capitolo* .

Nella ipotesi che chi vuol domandare , non abbia un tale diritto , ma sia obbligato d'introdurre un'istanza , ed ottenere una sentenza , vedremo nel *capitolo secondo* a qual tribunale egli debba ricorrere .

Nel *terzo* si dirà da chi deve essere il reo convenuto avvertito di presentarsi al tribunale .

Nel *quarto* esamineremo quali sieno i termini che si concedono al reo convenuto per presentarsi in giudizio , e prima de' quali non può essere condannato ; e siccome poi in certe circostanze questi termini sono assai lunghi , e potrebbe per conseguenza essere alcune volte l'attore esposto al pericolo di soffrire un qualche danno per lo ritardo , ed anche forse di perdere la cosa che vuol domandare ; così esamineremo eziandio in quali casi egli possa ottenere in breve termine una decisione la quale impedisca tutti questi disordini .

Nel *quinto capitolo* vedremo , come l'attore

il quale non ha altro titolo che un'atto per iscrittura privata , il quale non produce ipoteca , possa ottenere di far eseguire a suo vantaggio una iscrizione ipotecaria in pendenza del giudizio .

Nel *sesto* finalmente si esporranno le principali formalità della domanda , e gli effetti della medesima .

CAPO PRIMO.

Dei casi nei quali non è necessario di formare una domanda , nè di ottenere una sentenza , e si può costringere il debitore ad adempire alle sue obbligazioni come se vi fosse stato condannato in giudizio .

D. È egli necessario di ottenere una sentenza per costringere il proprio avversario alla soddisfazione di ciò che da lui si pretende ?

R. Sì , tale è la regola generale .

Vi ha però una eccezione , ed è allora quando il creditore appoggia la sua domanda ad una convenzione esecutiva .

D. Quando è che le convenzioni sono esecutive ?

R. Allorquando riuniscono in se le cinque condizioni seguenti .

1. Che sieno fatte per atto autentico ;
2. Che la spedizione dell'atto che si possiede sia stesa in forma esecutiva ;
3. Che il credito sia certo ;
4. Che sia liquido ;
5. Finalmente che sia esigibile (art. 551.)

D. Che cosa intendete voi per convenzioni fatte per *atto autentico*?

R. Io intendo per atto autentico quell'atto che è stato ricevuto dal competente pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle richieste solennità (1). Per lo che essendo i notari quei funzionarj, i quali hanno esclusivamente il diritto di ricevere le convenzioni, ed imprimere ad esse il carattere di autenticità (2), quelle convenzioni sole che saranno state ricevute da essi saranno *convenzioni per atto autentico*.

D. Quand'è che la spedizione di un atto è in *forma esecutiva*?

R. Alloraquando è intestato col nome dell'Imperatore, e finisce coll'ordine che il Sovrano impone agli uscieri di eseguire l'atto, al ministero pubblico di coadiuvare alla esecuzione, ed alla forza pubblica di prestar mano forte alla esecuzione medesima (3).

(1) Vedi Codice Napoleone art. 17.

(2) Vedi l'articolo primo del Regolamento sul notariato 17 giugno 1806.

(3) Vedi l'art. 545 del Codice di procedura civile, e l'art. 146 dello stesso Codice che vi è richiamato. (a)

(a) Tom. I. pag. 137. e T. III. pag. 324.

Ecco la formola esecutiva prescritta dall'art. 67 del succitato Regolamento 17 giugno 1806.

Ogni copia autentica di prima edizione si rilascia in forma esecutiva, simile a quella delle sentenze e decisioni de' tribunali e delle corti. Incomincia colla seguente formola — *Regno d'Italia* — N. N. per la grazia di Dio, e per la Costituzione *Re d'Italia*, a tutti i presenti e futuri salute — prosiegue colla trascrizione per intero dell'atto, e termina coll'ordine di esecuzione. — *Comandiamo ed ordiniamo a qualunque de' nostri*

D. Quand'è che il credito è *certo*?

R. Allora quando risulta chiaramente dall'atto che vi ha un credito, e che non può esservi questione sopra il medesimo: per esempio, se io riconosco nell'atto che vi sono debitore della somma di mila lire; ma se io confesso solamente di dovere aggiustare un conto seco voi, il credito in questo caso non è certo; perciocchè è possibile che nel venire a conti si riconosca ch'io non vi son debitore di cosa alcuna, per la ragione ch'io ho impiegato per voi, o vi ho consegnato ciò che ho ricevuto, ovvero anche potrebbe risultare, a conti fatti, ch'io son creditore di voi.

D. Quando si dice esser *liquido* un credito?

R. Ogni qualvolta l'ammontare del credito è determinato o in una somma di danaro, per esempio di mille lire; o in qualunque altra cosa, per esempio, a venti, trenta determinate misure di frumento, di vino, o di altre derrate o cose simili.

D. Se il credito fosse certo, ma non liquido, l'atto dal quale risulta non sarebbe dunque esecutivo?

uscieri richiesti di dar esecuzione al presente atto, a tutti i nostri comandanti ed ufficiali della forza pubblica di prestare mano forte venendone legalmente richiesti, ed ai nostri Regj procuratori presso le corti ed i tribunali di coadiuvare l'esecuzione. In fede di che io notaro sottoscritto ho apposto il segno del mio tabellionato a questa copia autentica di prima edizione rilasciata al sig. N. N.

Il notaro non può rilasciare una seconda od ulterior copia in questa forma senza un ordine del tribunale di prima istanza, sotto pena di destituzione. (Reg. sud. art. 68.)

R. No; ed io non potrei, per esempio, agire contro di voi per la esecuzione coattiva di un atto nel quale voi avete riconosciuto di dovermi soddisfare per danni ed interessi, in quella quantità o somma che fosse stata in seguito da noi stessi o da terze persone determinata. Ed infatti finchè non è stabilito il vostro debito, o da noi o dai terzi, voi non siete in mora per il pagamento; e non si può agire in via esecutiva senonsè contro quei che sono in mora.

D. Se il credito è liquidato in una determinata somma, si può far egli procedere alla vendita dei beni del debitore?

R. Sì, perchè egli in tal caso è veramente in mora per il pagamento, sopra cui non verte alcuna questione; a meno che però non vi abbia d'altronde un qualche patto in contrario.

D. Può aver luogo lo stesso procedimento se il credito è liquidato in una data specie, come per esempio in dieci misure di frumento, o di vino?

R. Si possono far sequestrare i beni (art. 551) per impedire che il debitore possa alienarli o distraerli in pregiudizio de' suoi creditori: ma fatto questo sequestro, si sospende ogni ulteriore procedura (cioè le vendite), finchè non sia fatta la valutazione del credito in danaro (art. cit.). Giustissima, e ragionevole è una tale disposizione, essendo che, se il debitore non possiede in natura le specie ch'egli deve, per esempio il frumento, od il vino, è autorizzato a darne il valore in danaro; e finchè questo

valore non è determinato, non si può dire ch'egli sia in mora pel pagamento, e non si potrebbe per conseguenza senza una manifesta ingiustizia vendere i di lui beni per pagare quella somma ch'egli non ancora conosce.

D. Quando dicesi *esigibile* un credito?

R. Alloraquando è scaduto il termine della convenzione, ovvero se il credito è condizionale, quando l'avvenimento è accaduto.

D. Alloraquando la convenzione è esecutiva non è dunque necessario di ottenere una sentenza?

R. No; ciò non è necessario; si può agire in modo coattivo in forza dell'atto come ne fosse intervenuto un giudicato.

Ma però se quest'atto non contiene la stipulazione di ipoteca, o quella degl'interessi, sarebbe mestieri di convenire in giudizio il debitore per il pagamento, ed ottenere una sentenza, la quale poi produrrebbe ipoteca (1) e farebbe decorrere gl'interessi. (2)

D. Se l'atto invece di contenere una obbligazione di pagare una somma, o di dare una cosa, contenesse quella di fare una cosa, come, per esempio, di fabbricare una casa, o di soffrire che sia fatta una cosa, come, per esempio, usi del diritto di passaggio, sarebbe esso esecutivo senza previa sentenza?

R. No.

(1) Vedi Codice Napoleone art. 2123.

(2) Vedi Cod. Nap. art. 1153 in fin. e Cod. di proc. civ. art. 57.

D. Perchè questa differenza tra il caso in cui si tratta della obbligazione di pagare una somma o di consegnare una cosa, e quello in cui si tratta di farne o di soffrirne un'altra? Perchè si dee nel primo caso poter costringere il debitore *de plano* alla esecuzione dell'atto, e non si dee avere nel secondo un tale diritto?

R. Eccone la ragione: Alloraquando si tratta del pagamento di una somma o della prestazione di una cosa, non potendo il creditore ottenere quello che gli si deve, e che il di lui debitore gli nega, senonsè in una sola maniera, cioè col far vendere i beni di questo e farsi pagare col prezzo che se ne ricava, hanno potuto le leggi regolare a questo fine una norma sempre uniforme per eseguire la vendita istessa, e dappoichè questa norma esiste, nessun'altra cosa è necessaria fuorchè di seguire la strada dalla legge indicata, ed autorizzata, senza ricorrere al giudice. Ma alloraquando si tratta di casi diversi, come per esempio di quello che s'è già addotto della costruzione di un'edificio qualunque, o di una casa, non avendo potuto le leggi ordinare un modo di esecuzione, perchè non avrebbero potuto prevedere tutti i casi possibili, nè entrare nell'esame particolare di tutte le circostanze differenti dei casi, egli è d'uopo ricorrere al giudice, al quale la legge ha affidata la facoltà di ordinare la esecuzione di quegli atti che contenessero siffatte convenzioni, dopo aver sentite le parti, affinchè potesse regolare la esecuzione medesima dic-

tro i motivi di rifiuto, e secondo la natura della controversia.

D. Colui che si è obbligato, con un atto privato, a pagare una somma o a dare una cosa determinata, può egli essere costretto ad adempiere la sua obbligazione senza che sia necessaria una sentenza? Può egli un debitore esser costretto in modo coattivo a pagare l'importo di un *vaglia* o di un *pagherò* da esso lui sottoscritto e promesso?

R. No, nemmeno quand'egli si fosse nella convenzione assogettato alla coazione; egli è indispensabilmente necessario che se ne faccia ordinare la esecuzione con una sentenza.

D. Perchè mai una tale differenza tra il titolo privato ed il titolo autentico, il quale può essere in tal caso mandato ad esecuzione *de plano* e senza le formalità di un giudizio?

R. Una tale differenza dipende da due motivi: primieramente, perchè al titolo autentico attribuir si deve tutta la fede, essendone attestata la verità dall'ufficiale che l'ha ricevuto. Quest'ufficiale non è minimamente interessato nell'affare, ed in lui è riposta la confidenza della giustizia in maniera, che se anche colui che si è obbligato nell'atto volesse contrastare a quanto l'atto stesso contiene, non verrebbe ammessa la di lui opposizione. Non accade lo stesso relativamente al titolo privato: Nessuno attesta legalmente che la sottoscrizione dell'atto è veramente quella della persona alla quale si attribuisce, e che si dice essersi obbligato

coll'atto istesso : quegli che si dichiara creditore ha un interesse particolare per asserirlo ; la di lui parola non può essere ricevuta come una prova , giacchè la giustizia non deve mai prestar fede senonsè a quelle testimonianze le quali non muovono da alcun interesse particolare .

La seconda ragione per cui si può dar esecuzione *de plano* ad un atto autentico mentrecchè non lo si può fare trattandosi di un'atto privato si è , che per dare esecuzione in modo coattivo ad un atto è d'uopo servirsi della forza pubblica , ossia degli ufficiali destinati ad eseguire gli ordini della giustizia . L'atto privato non contiene alcun ordine di questa natura ; l'atto autentico all'incontro è munito del comando sovrano , lo che abbiamo già detto di sopra .

D. Ma se ad un atto privato non può darsi esecuzione *de plano* , che cosa è necessario di fare onde ottenere ciò che noi abbiain diritto di pretendere in dipendenza dell'atto stesso ?

R. Deve citarsi colui che l'ha sottoscritto davanti il giudice , il quale dopo essersi assicurato ch'egli l'ha veramente sottoscritto , lo condanna , se è giusto , alla esecuzione , ed ordina a tutti quelli che sono destinati a far eseguire gli ordini della giustizia , di prestar mano forte alla esecuzione medesima se il debitore vi si rifiuta (1) .

(1) Vedi gli art. 1322 e seg. del Cod. Nap.

D. È egli necessario di adempiere ad alcuna altra formalità prima di citare all'oggetto che sia ordinata la esecuzione di quest'atto ?

R. Sì , è necessario di registrarlo (1) .

D. Che cosa è il registro ?

R. Non è senonsè la iscrizione per estratto degli atti sopra dei registri che si tengono da una persona pubblica , e i di cui fogli sono numerizzati e firmati : l'oggetto di questa formalità si è d'impedire le antedate e le falsificazioni .

C A P O II.

Innanzi a qual tribunale debba essere introdotta la domanda .

D. In quante parti , ossia in rami , è divisa l'amministrazione della giustizia civile ?

R. In due rami : al primo appartengono tutti gli affari propriamente detti *civili* ; al secondo gli affari *commerciali* .

D. Innanzi a quali tribunali debbono essere contestate le cause riguardanti affari civili ?

R. Ve ne sono di quelle , che competono al giudice di pace ; le altre tutte si portano dinanzi al tribunale di prima istanza .

D. Quali cause in generale debbonsi sottomettere alla decisione del giudice di pace ?

(1) Vedi l'art. 3 del decreto 12 febbrajo 1806.

R. 1. Tutte le cause puramente personali, o relative a cose mobili fino al valore di seicento lire (1), ancorchè dipendessero da affari di commercio (2).

2. Molte altre cause il di cui valore può anche eccedere quello che si è detto, e che sono espressamente determinate dalla legge, come, per esempio, le azioni possessorie, di redibitoria ec.: le quali troppo lungo sarebbe il voler in questo luogo enumerare (3).

D. Quali sono le cause che si portano innanzi ai tribunali di prima istanza?

R. 1. Le appellazioni dalle sentenze del giudice di pace in materia civile.

2. Tutte le cause civili che non sono di competenza dei giudici di pace.

D. A qual tribunale si portano le cause commerciali?

R. Davanti il tribunale di commercio (4), e nei luoghi in cui non esiste, davanti il tribunale di prima istanza che ne fa le veci (5).

D. Si può egli ricorrere in appello contro le sentenze dei giudici di pace, dei tribunali di prima istanza e di commercio, allorquando sono irregolari od ingiuste?

R. Sì, ed ecco le regole da seguirsi in simili casi:

(1) Regolamento organico, art. 26.

(2) Vedi il decreto 2 aprile 1807.

(3) Regolamento organico, art. 27.

(4) *Ibid.* art. 17.

(5) *Ibid.* art. 23.

1. Il giudice di pace giudica inappellabilmente soltanto fino al valore di cento lire; giudica poi appellabilmente o fino alle seicento lire, o qualunque sia il valore della cosa controversa a seconda dei casi (1). Alloraquando giudica appellabilmente, o si tratta di affari civili, o di affari commerciali. Se si tratta di affari civili, l'appellazione della sentenza si devolve alla sezione civile della corte di prima istanza, ossia al tribunale di prima istanza (2). Se poi si tratta di affari commerciali, l'appellazione si devolve al tribunale di commercio; ed ove questo non esista, al tribunale civile che ne fa le veci (3).

2. Le sentenze de' tribunali civili di prima istanza sono appellabili allorchè giudicano sopra cause il cui valore eccede lire mila duecento italiane (4); l'appellazione da queste sentenze è portata alle corti di appello (5).

3. Le sentenze proferite dai tribunali di commercio sono esse pure appellabili allorchè versano sopra oggetti eccedenti nel loro valore le lire mila duecento italiane (6). L'appellazione da queste sentenze è portata alla corte d'appello, ma in questo caso la sezione d'appello che

(1) *Ibid.* art. 26 e 27.

(2) Regolamento organico, art. 63.

(3) Decreto 21 aprile 1807, art. 4.

(4) Regolamento organico, art. 62.

(5) *Ibid.* art. 80.

(6) *Ibid.* art. 18.

dee decidere è composta di quattro giudici e di tre commercianti (1).

D. I tribunali civili o di commercio allorchè giudicano sopra l'appellazione dalle sentenze dei giudici di pace, e le corti d'appello allorchè decidono sulle appellazioni de' tribunali civili e di commercio, giudicano sempre in ultima istanza?

R. Sì; ma però se i loro giudicati contengano una qualche violazione delle forme essenziali, od una qualche contravvenzione alle leggi, si può contro di essi ricorrere alla cassazione, la quale, se conosce veramente che si siano violate le forme, o siasi contravvenuto al testo della legge, cassa, od annulla la sentenza o la decisione (2), e rimette la causa ad un'altra corte o tribunale (3), perchè vi sia nuovamente discussa e giudicata.

Lo stesso ha luogo relativamente alle sentenze de' tribunali civili o di commercio, alloraquando si è giudicato in prima ed ultima istanza, ossia inappellabilmente, il che accade allorchè la causa non eccede il valore di mille e duecento lire italiane (4).

D. Ora che mi avete data un'idea della organizzazione de' poteri giudiziarij, e della giustizia amministrativa, vorrei sapere innanzi a

(1) *Ibid.* art. 82. in fin.

(2) Regolamento organico art. 83. Vedi inoltre il Tit. II, del Vice-Reale decreto 23 agosto 1807.

(3) Regolamento cit. art. 94.

(4) Il citato art. 83. del Regolamento organico dispone in modo generale: *tutti i giudicati inappellabili.*

qual tribunale deve essere proposta una domanda?

R. Per determinare questo tribunale egli è necessario di stabilire tre regole:

1. Si deve portare la domanda a quel ramo di amministrazione al quale appartiene la materia che ne forma il soggetto;

2. Tra i tribunali di questo ramo si deve scegliere quello del reo convenuto;

3. Finalmente si debbono conservare i gradi della giurisdizione.

D. Spiegate mi la *prima regola*, che si deve portare la domanda a quel ramo al quale appartiene la materia che ne forma il soggetto.

R. Le cause si dividono in due classi, cause civili, e cause commerciali: le prime si devono intentare innanzi ai giudici di pace, od ai tribunali civili di prima istanza, secondo le regole sopraenunciate; e le seconde esse pure ai giudici di pace, od ai tribunali di commercio, a seconda del valore della cosa controversa.

D. Spiegate mi la *seconda regola*, che si deve portare la domanda al tribunale del reo convenuto.

R. Con essa vuol dirsi, che si deve citare il reo convenuto davanti il tribunale del circondario in cui egli ha il suo domicilio; e se non ha domicilio, davanti a quello della sua dimora (articolo 59.)

D. E se il reo convenuto non avesse nè domicilio nè dimora, come, per esempio, un vagabondo, davanti a qual tribunale dovrebbe citarsi?

R. In questo caso si dovrebbe citare innanzi al giudice dell'attore. (1)

D. Se in una causa vi hanno de' correi, dovranno questi essere citati ciascuno davanti il tribunale suo proprio?

R. No; avvegnachè, trattando l'affare di uno stesso oggetto, siccome, potrebbe essere diversamente considerato da questo e da quel tribunale, potrebbe venir giudicato in una maniera diversa da quello e da questo. Per impedire un tale disordine, e per evitare eziandio la molteplicità delle cause, fu disposto che la domanda debba essere proposta cumulativamente davanti un solo tribunale; e tra quelli de' correi ha la facoltà di scegliere l'attore qual più gli piace (art. 59).

D. La regola, che si deve citare davanti il tribunale del reo convenuto, è dessa soggetta ad alcuna eccezione?

R. Sì; vi sono de' casi nei quali non si cita davanti il tribunale del reo convenuto.

D. In materia reale davanti qual tribunale si deve citare?

R. Davanti a quello del luogo in cui è situata la cosa litigiosa (art. cit.).

D. Davanti a qual tribunale, in materia mista?

(1) Io credo che per dimora intenda la legge anche quel luogo in cui una persona si trova accidentalmente. Anche i vagabondi hanno dunque una dimora. Avvi adunque un tribunale anche per esso loro.

R. Davanti a quello della situazione della cosa litigiosa, o davanti a quello del reo convenuto, a scelta dell'attore (art. cit.).

D. In materia di società?

R. Finchè essa esiste, davanti il tribunale del luogo in cui è stabilita (cit. art.), cioè del luogo nel quale esiste lo stabilimento che ne è l'oggetto.

D. E in materia di successione?

R. Sempre davanti il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ossia in quello del domicilio del defunto (1), nei tre casi seguenti (art. 59):

1. Per le domande fra coeredi fino alla divisione inclusivamente;

2. Per le domande intentate dai creditori del defunto prima della divisione;

3. Per le domande relative alla esecuzione delle disposizioni a causa di morte, come, per esempio, per il rilascio di un legato fino al giudizio definitivo, quale sarebbe quello che condanna gli eredi a rilasciare il legato istesso.

D. Se la domanda è formata dopo la divisione nel secondo caso, e dopo il giudizio definitivo nel terzo, innanzi a qual tribunale deve esser proposta?

R. Si ricorre nuovamente alla regola generale; cioè si cita davanti al giudice del domicilio del reo convenuto.

(1) Codice Napoleone, art. 110.

D. Nel caso che fosse stato eletto il domicilio per la esecuzione di un atto, davanti a qual giudice si deve citare?

R. Davanti a quello del domicilio eletto, o davanti a quello del domicilio reale del reo convenuto, ad arbitrio dell'attore (art. 59) (1).

D. Sonovi altri casi, nei quali non si cita davanti al giudice del reo convenuto?

R. Sì; tali sono, per esempio, quello di chiamare in giudizio a difesa per garanzia, ed altri ancora (cit. art. 59); ma queste eccezioni alla regola generale saranno da noi indicate ogni qual volta tratteremo di quelle materie alle quali sono applicabili.

D. Che cosa vuol dire la terza regola; che si debbono conservare i gradi della giurisdizione?

R. Essa vuol dire, che deve sempre una causa esser portata innanzi a quei giudici che devono giudicarne in prima istanza, e successivamente poi innanzi a quelli che devono decidere in appello sulla sentenza dei primi; e non si può mai portare immediatamente la causa innanzi a quei giudici che non debbono giudicarne senonsè dietro l'appellazione. Se, per esempio, una causa deve essere giudicata dal giudice di pace, salvo l'appellazione al tribunale civile, là si dovrà prima di tutto sottomettere alla decisione del giudice di pace; nè potrà es-

(1) Conformemente a quando dispone l'art. 211. del Codice civile.

sere portata davanti al tribunale civile; se prima il detto giudice non ha pronunziato una sentenza della quale si domandi annullazione, o riforma. (1)

C A P O III.

Per mezzo di qual ufficiale debba essere notificata la domanda.

D. Alloraquando alcuno crede di dover ricorrere alla giustizia per far valere i suoi diritti, che cosa dee fare ond'essere dalla giustizia ascoltato e protetto?

R. Siccome non si può giudicare alcuna persona senza averla prima sentita, così quegli che implora il soccorso della giustizia deve avvertire colui contro il quale è diretto il suo reclamo a presentarsi davanti al giudice per rispondere alla domanda ch'egli vuol introdurre contro di lui, e per proporre quelle ragioni che crederà convenienti in sua difesa.

D. Un tale avviso dee forse comunicarsi dallo stesso reclamante al suo avversario?

R. No; perciocchè egli potrebbe, per carpire una sentenza ingiusta, non avvertirlo, ed asserire in giudizio di averlo fatto.

D. Per mezzo di chi adunque dovrà rendersi avvisato il reo convenuto, che si vuol procedere contro di lui?

(2) Vedi però a questo proposito l'art. 81 del Regolamento organico.

R. Col mezzo di una persona destinata a tale ufficio dalla giustizia, ed è quell' ufficiale ministeriale che chiamasi Usciere. Esso non è accettato dalla giustizia in tale qualità se prima non presta il giuramento di adempire fedelmente le funzioni che gli si sono affidate, ond'è che gli si presta tutta la fede alloraquando asserisce di averle adempiute.

D. In qual modo l'usciera deve rendere avvisata la parte perchè si presenti in giudizio?

R. Consegnando ad essa in persona, o a qualcuno della sua famiglia nella casa della di lui abitazione, una copia della domanda, o del reclamo che si è fatto contro di lei (art. 68).

D. Esso non avvisa dunque verbalmente?

R. No, per la ragione che chi è citato potrebbe dimenticare o tutto o parte di ciò che da lui si pretende, ovvero potrebbe dare alle parole dell'usciera un significato diverso da quello che realmente avessero. Per queste ragioni fu saggiamente disposto, che un tale avviso, o chiamata che vogliam dirla, debba essere ridotta in iscritto, ed in tal modo comunicata, affinchè la parte non possa prendere errore sull'oggetto della domanda, ed abbia una norma sopra di cui prepararsi alle proprie difese.

D. Se il citato non si presenta in giudizio, può egli il reclamante, ossia l'attore, pretendere che sia giudicato in assenza del suo avversario?

R. Sì, per la ragione ch'egli non deve soffrir pregiudizio per la trascuratezza o per la ma-

la fede dell'avversario suo, il quale non potendo essere condannato senonsè dopo di essersi presentato, potrebbe non presentarsi mai più, e rendere per tal modo inutile lo stabilimento dei tribunali, ed illusoria la giustizia amministrativa.

D. È egli necessario che il reclamante provi d'aver avvertito il di lui avversario perchè il giudice abbia a giudicare?

R. Sì; e una tal prova si ottiene presentando l'originale dell'avviso o chiamata che fu dall'usciera consegnata al medesimo, e sopra la quale l'usciera attesta in iscritto di averne data la copia alla parte chiamata.

D. Come si chiama in pratica nel foro, e dalla legge quest'avviso, con cui l'usciera chiama in giudizio una parte?

R. Si chiama *citazione*; avvegnacchè *citare* vuol dire nella nostra lingua italiana, chiamare a' Magistrati.

D. Una tale citazione, che ha per oggetto d'introdurre la domanda e tutte le altre chiamate, avvisi, od intimazioni che si fanno durante il corso d'un giudizio, possono farsi da qualunque usciere indistintamente?

R. No. Perchè un usciere possa validamente eseguire quegli atti che sono del suo ministero, è necessario ch'egli riunisca in se le tre condizioni seguenti:

1. Ch'egli abbia diritto di fare gli atti del suo ministero nel luogo in cui li vuol fare, ossia che si tratti di citare, intimare, ec.

nel circondario giurisdizionale della giudicatura di pace del tribunale, o della corte cui è addetto, avvegnacchè in questo solo circondario egli ha la qualità e il carattere d'usciera. Così, per esempio, un usciere addetto alla corte di giustizia in Verona, non potrebbe citare alcuno nel dipartimento del Mella.

2. Che sia legalmente capace di fare gli atti del suo ministero per la persona che ne lo ricerca. L'articolo 66 del Codice di procedura civile determina i limiti di questa capacità, e dispone che l'usciera non possa far atti d'ufficio per i suoi parenti ed affini, e per quelli della sua moglie in linea retta all'infinito, nè per i suoi parenti ed affini collaterali fino al grado di cugino germano inclusivamente, e tutto questo sotto pena di nullità. Tutto ciò ch'egli attestasse in favore di queste persone, e contro il loro avversario, sarebbe sempre sospetto agli occhi della giustizia.

3. Egli è finalmente necessario che l'usciera sia specialmente abilitato ad eseguire quegli atti di cui si tratta. Regola generale: gli uscieri possono fare tutti quegli atti che appartengono al loro ministero nel circondario giurisdizionale della giudicatura di pace del tribunale civile, o della corte di prima istanza, cui rispettivamente sono addetti; ma vi sono delle eccezioni a questa regola.

1. Primieramente, il Codice di procedura civile esige, che per certi atti sia destinato appostatamente un usciere, o dal giudice, o dal

tribunale, o dalla corte, secondo i casi. Per la notificazione di tutti questi atti si delegano degli uscieri addetti rispettivamente alla giudicatura, al tribunale, o alla corte, e questi soli hanno esclusivamente il diritto di notificarli.

2. In secondo luogo, alcuni atti sono di esclusiva attribuzione degli uscieri addetti alla giudicatura di pace (1).

3. In terzo luogo, appartengono esclusivamente agli uscieri di *udienza* dei rispettivi tribunali tutti gli atti indicati nel tit. II, cap. V, sez. I e II della tariffa delle spese e competenze negli atti civili e giudiziari, sanzionata col decreto 11 settembre 1807.

4. Finalmente in tutti gli affari di competenza della corte di cassazione le funzioni di usciere sono esercitate esclusivamente dagli uscieri addetti alla corte medesima, ristrettivamente però al comune in cui la stessa risiede (2).

(1) Circolare di S. E. il G. Giudice Ministro della Giustizia, art. 2.

(2) Circolare suddetta, art. 4.

C A P O IV.

Dei termini che si concedono al reo convenuto per presentarsi in giudizio, e dei casi nei quali possono essere abbreviati.

D. Qual è il termine che si concede al reo convenuto per presentarsi in giudizio dietro la citazione?

R. Questo termine è vario secondo che il citato dimora o dentro o fuori del continente del regno.

D. Qual è il termine, se il reo convenuto dimora nel regno?

R. Quello di otto giorni (art. 72.). Il giorno dell'intimazione, e quello della scadenza non si computano in questo termine. Se v'ha distanza tra il domicilio del reo convenuto ed il luogo in cui risiede il tribunale, il detto termine si accresce di un giorno per tre miriametri (18 miglia comuni) di distanza (art. 1053.).

D. Qual è il termine per comparire se il reo convenuto abita fuori del continente del regno?

R. Bisogna distinguere diversi casi:

1. Per quelli che dimorano in uno stato confinante col regno, il termine è di giorni 40;
2. Per quelli che dimorano in uno stato non confinante ma situato nell'Italia, di giorni 50;
3. Per quelli che dimorano fuori dell'Italia, ma in Europa, di giorni 90;
4. Per quelli che dimorano fuori d'Europa

al di quà del Capo di Buona Speranza, di sei mesi; 73

5. Per quelli che dimorano al di là del Capo di Buona Speranza, di un anno (art. 75).

D. Qual è il termine che si concede ad una persona la quale abita fuori del regno, ma che si trova nel regno, ed è citata personalmente?

R. Essa non ha in tal caso senonsè i termini ordinarij per gli abitanti del regno, salvo al tribunale il diritto di prorogarli secondo le circostanze (art. 74), per esempio, nel caso in cui le fossero necessarij dei documenti o dei titoli i quali dovessero farsi spedire dal luogo del suo domicilio.

D. Dopo che sono spirati gli anzidetti termini, si può egli immediatamente ottenere una sentenza contro il reo convenuto?

R. Sì, ogni qualvolta egli non costituisca un patrocinatore che lo rappresenti, ed agisca in giudizio per esso lui.

D. E se lo costituisce, quando si potrà ottenere la sentenza?

R. È d'uopo distinguere:

Nelle cause semplici, che diconsi anche *sommariæ*, si pronunzia la sentenza subito che il termine fissato nella citazione è scaduto (art. 405.).

Ma nelle altre cause complicate, e che diconsi *non sommariæ*, il reo convenuto ha ancora quindici giorni dal giorno della costituzione del patrocinatore per far notificare le sue difese (art. 77.).

D. Durante questi termini, ancorchè si tratti dei più brevi, l'oggetto della domanda può venir pregiudicato: per esempio, se io ho imprestata la mia carrozza a qualcheduno; questi non me la vuole restituire, quantunque io n'abbia bisogno per fare un viaggio; se io dovessi aspettare i termini di legge, potrei soffrire del danno; in simili casi v'ha egli alcun mezzo per ovviare a questo inconveniente, ed ottenere con prontezza una sentenza?

R. Sì; primieramente essendo simili domande nel numero di quelle che esigono celerità, sono esenti dal previo sperimento della conciliazione (art. 49, n. 2.).

E si può poi citare a brevi termini, non osservate le generali disposizioni a questo proposito (art. 71.).

D. Davanti a chi, ed a qual termine si può citare in simili casi di urgenza?

R. Tutto ciò varia a seconda che l'urgenza è più, o meno pressante; poichè se ne distingue di tre sorti: l'urgenza *pressantissima*, l'urgenza *pressante*, e l'urgenza *ordinaria*.

D. Datemi un esempio di urgenza *pressantissima*?

R. Sarebbe di urgenza *pressantissima* il caso in cui io avessi *immediatamente* bisogno della carrozza che ho imprestato, sia per intraprendere un viaggio, sia per una qualunque altra ragione; tali sarebbero pure tutti quei casi nei quali qualunque benchè minimo ritardo potesse espormi al pericolo di perdere quello che io domando.

D. Che cosa dee farsi in tali casi per ottenere prontamente una sentenza?

R. Si ricorre al Presidente del tribunale, od al giudice che ne fa le veci, e si chiede con una istanza scritta di poter citare l'avversario ad un breve termine.

Se il caso esige tutta la celerità, questo magistrato permette che si citi anche nella sua casa d'abitazione a ora indicata, ed anche il giorno di festa legale;

E per evitare qualunque sorpresa, la citazione si fa da un usciere destinato a quest'effetto dal giudice o dal Presidente che ha ordinate di citare (art. 808.).

D. Come può in seguito essere giudicato dietro questa citazione?

R. Il giudice non può pronunziare senonsè in via provvisoria. Le di lui ordinazioni in simili casi non arrecano alcun pregiudizio alla causa principale (art. 809.). Nella fattispecie, per esempio, della carrozza, potrà il presidente ed il giudice ordinare ch'essa mi sia consegnata; ma ciò non impedirebbe che la causa potesse in seguito prendere il corso ordinario della procedura giudiziale. Io dovrei dunque citare il reo convenuto all'oggetto che venisse giudicato, che la consegna provvisoria della carrozza debba essere considerata come definitiva. Dietro questa mia citazione, egli avrà il termine ordinario per presentare le sue difese; si verrà nuovamente all'udienza; e se in questa sede di giudizio egli provasse che la car-

rozza appartiene ad esso lui ; o ch' egli ha diritto di tenerla presso di se per un titolo qualunque , io sarei condannato a restituirla .

D. Ma come può accadere che in una causa istessa si pronuncino due sentenze così contrarie ?

R. Ciò succede per la ragione che nel primo giudizio non si possono ottenere tutte le prove che sono necessarie ; e siccome la causa è urgente , e non ammette il benchè minimo ritardo , così è obbligato il giudice di appoggiare il suo giudizio sopra delle *presunzioni* , le quali sono alcune volte ingannevoli . Ma alloraquando si mette in campo la seconda volta la stessa causa , non si altera per modo alcuno il corso ordinario della procedura , e possono per conseguenza i giudici , con tutti quei mezzi d'istruzione che sono necessari , ottenere delle *prove* , le quali distruggano le prime presunzioni , e giudicare il contrario di quello che era stato giudicato dapprima .

D. Ma mi sembra che la necessità di ricorrere a due giudizj in una stessa causa , dia luogo a degli inconvenienti . E difatti se , nel caso da noi riferito , avendo io ottenuto col primo giudizio che mi sia rilasciata la carrozza , sono poi condannato con il secondo a restituirla , ed io l'abbia sottratta , e sia d'altronde insolubile , quegli che avrà avuto favorevole il secondo giudizio avrà un titolo vano ed elusorio .

R. Per ovviare a questo disordine il giudice

può dichiarare nella sua ordinazione , ch' essa non sarà esecutiva , senonsè coll' obbligo , per parte di chi l'ha ottenuta , di prestar cauzione . Così , per esempio , ordinando che mi sia rilasciata la carrozza , può il giudice stesso ordinare che ciò non avrà luogo se prima io non presti cauzione per la restituzione della carrozza , o del di lei valore nel caso che col giudizio definitivo io fossi condannato a restituirla .

Ma se però il giudice non ha ordinato una tale cauzione , la di lui ordinazione è provvisoriamente esecutiva senza di essa (art. 809.).

D. Rilasciatisi dal giudice l'anzidetta ordinazione , che cosa dee farsi per ottenere la esecuzione ?

R. Si leva una copia dell'originale dell'ordinazione medesima , in forza della quale si può procedere alla esecuzione coattiva .

D. Ma durante il tempo che deve impiegarsi per ottenere la copia , ossia la *spedizione* (che così pure si appella) , colui che fu condannato potrebbe rendere inutile la ordinazione ; per esempio , trattandosi di un effetto mobiliare , come sarebbe la carrozza , potrebbe sottrarlo ; in qual modo si potrà ovviare a questo inconveniente ?

R. Nei casi di assoluta necessità il giudice può ingiungere che la sua ordinazione venga eseguita in vista del titolo originale (art. 811.).

D. Se la ordinazione del giudice fosse stata pronunciata in contumacia , potrebbe il condannato formarvi opposizione ?

R. No; essa non ne è suscettibile. (art. 809.)

D. Può il condannato appellarsi da questa ordinazione, sia essa pronunziata contraddittoriamente, sia in contumacia?

R. In alcuni casi sì, ed in alcuni altri no.

D. In quali casi non può appellarsi?

R. Ogni qual volta il valore della cosa litigiosa non eccede le lire mille duecento (argom. dall'art. 809 (1)), come, per esempio, se io domandassi la consegna provvisoria di un deposito della stessa somma.

D. In quali casi si potrà appellare?

R. Tutte le volte che il valore di ciò che forma l'oggetto della questione eccede la predetta somma, ovvero non è determinato.

D. In questi casi può egli interporre l'appellazione immediatamente, e senza alcun termine?

R. Sì; a motivo dell'urgenza non corre l'obbligo di attendere gli otto giorni; come esige la legge, allorchè si tratta degli ordinari giudizi, affinchè il condannato abbia il tempo bastante per riflettere sulle conseguenze dell'appellazione, e per impedire ch'egli si abbandoni all'impeto improvviso della passione.

D. Ed entro a qual termine deve necessariamente appellarsi?

R. Entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza; e se si volesse interporre l'ap-

pellazione, dopo un tal tempo non sarebbe più ammissibile. (art. 809.)

D. L'appellazione interposta sospende forse l'esecuzione?

R. No; l'ordinazione è esecutiva provvisoriamente. (art. cit.)

D. Quand'è che si dice esservi urgenza *presante*?

R. Allorchè non è necessario di pronunziare immediatamente, ma si può attendere un giorno in cui il presidente del tribunale, o il giudice che lo supplisce tenga un'udienza particolare per le cause d'urgenza; il che ha luogo nei giorni ed ore indicati dal tribunale (art. 807.) Quest'udienza è quella che dicesi comunemente nel foro *la camera dei referati* (1).

D. Datemi un esempio?

R. Nel caso della carrozza, io non ne ho bisogno immediatamente, ma solamente entro tre o quattro giorni; in questo frattempo si tiene un'udienza *dei referati*, io dovrò citare per questa udienza.

D. Che cosa deve farsi in questo secondo caso per ottenere una pronta sentenza?

R. Si cita all'udienza *dei referati* onde vi sia pronunziato in via provvisoria.

Relativamente a ciò che può essere ordinato in seguito alla citazione medesima, come ezian-

(1) Combinato coll'art. 62. del Regolamento organico.

(1) Questa espressione deriva dalla denominazione francese, *Audience des Référés*.

dio a tutte le conseguenze del giudizio, si applichi tutto ciò che si è detto nel *primo caso*, cioè dell' *urgenza pressantissima*.

D. Quando vi sarà *urgenza ordinaria*?

R. Allorchè non è di necessità assoluta che sia pronunziato sull'istante, e nemmeno di portar la domanda all'udienza dei *referati*, ma però non si può nemmeno attendere il termine ordinario delle citazioni: in questi casi, i quali pure esigono celerità, il presidente con una ordinazione sul ricorso della parte può permettere di citare all'udienza ad un termine più corto (art. 72), per esempio a uno, due, tre giorni.

D. Datemi un esempio?

R. Tale è il caso in cui qualcheduno, contro del quale è stato eseguito un sequestro, vuol ottenerne provvisoriamente la rimozione.

Relativamente alle conseguenze della domanda, si applichi quanto si è detto pe' *primo caso*.

C A P O V.

Come l'attore, il quale non ha altro titolo del suo credito che un atto per iscrizione privata, il quale non produce ipoteca, possa ottenere di far eseguire a suo vantaggio una iscrizione ipotecaria in pendenza del giudizio.

D. Un titolo privato, come, per esempio, un biglietto, ossia pagherò produce egli ipoteca?

R.

R. No; e nemmeno quand'esso contenesse la stipulazione espressa dell'ipoteca, avvegnacchè l'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimoni (1).

D. Che dovrà dunque farsi per ottenere la ipoteca, se il credito è scaduto?

R. Fa d'uopo di ottenere una sentenza la quale condanni il debitore al pagamento di questo credito.

D. Entro a qual termine si potrà ottenere, e per conseguenza far eseguire la iscrizione ipotecaria?

R. Sono necessari almeno ventisei giorni (2).

(1) Codice civile, art. 2127.

(2) Primieramente dee calcolarsi il termine dello sperimento della conciliazione (se questo sia necessario) il quale è di cinque giorni almeno, perchè il giorno della citazione, e quello in cui scade non sono compresi (art. 1033), e tre se ne richiedono liberi. (art. 51) 5 giorni.

2. Supposto che l'atto di citazione per la conciliazione sia stato intimato il primo dì di febbraio, e che la non seguita conciliazione sia del giorno 5, che è più presto possibile; la citazione per la prima istanza sarà intimata il giorno 5, supponendo anche il termine più corto di otto giorni (art. 72), se ne devono computar dieci per la ragione anzidetta, ed aggiugnata all'art. 1033 . . . 10 giorni.

3. Scadendo il termine nel caso nostro il giorno 14 febbraio, se il reo convenuto non comparisse non si potrà ottenere la sentenza che il giorno 15: ora supponendo che la sentenza sia notificata il giorno 16, il succumbente ha ancora otto giorni di tempo per formarvi opposizione: il termine comincia l'indomani giorno 17, e finisce il 25. in tutto 10 giorni.

TOTALE 25 giorni.
Così il creditore non potrà prendere iscrizione che il giorno 26, perchè a tenore dell'art. 155 una sentenza contumaciale

D. Ma durante un tal termine potrebbe il debitore alienare i suoi beni immobili, od aggravarli talmente d'ipoteche, da non lasciar più luogo ad ulteriore iscrizione; che cosa potrebbe dunque fare il creditore per ovviare questo disordine, ed ottenere di poter eseguire più presto una iscrizione ipotecaria?

R. Egli può, senza il preliminare sperimento di conciliazione (art. 49, n. 7.) far citare a tre giorni e senza permesso di giudice il suo debitore, onde riportare un atto di ricognizione del suo scritto, ovvero per far dichiarare che la scrittura si ha per riconosciuta (artic. 193).

D. Che cosa succederebbe se il creditore non comparisse?

R. Sarebbe dichiarata la contumacia, e la scrittura si avrebbe per riconosciuta, (art. 194.).

D. Quando potrà il creditore far seguire la iscrizione se il reo convenuto non comparisce?

R. Supponiamo che la citazione sia stata fatta il 1 febbrajo, il termine a comparire in conciliazione è di cinque giorni, poichè quello dell'intimazione e quello della scadenza non si computano; l'attore adunque potrà ottenere la sen-

non può essere eseguita prima della scadenza di giorni otto dalla notificazione.

Che se il termine per la conciliazione sia più lungo di tre giorni, e quello della citazione per la prima istanza più lungo di otto, non si potrà far seguire una iscrizione senonsè dopo un tempo altrettanto più lungo in proporzione.

tenza il giorno 5; se questa è notificata il 6, secondo il calcolo che abbiain fatto di sopra, il creditore potrà, se non v'abbia opposizione, far seguire la iscrizione il giorno 15 dello stesso mese di febbrajo.

D. Che cosa si farà nel caso che il reo convenuto riconosca lo scritto?

R. La sentenza dà atto all'attore di tale riconoscimento (art. 194), e potrà questi prendere iscrizione immediatamente.

D. A carico di chi saranno in questo caso le spese del riconoscimento?

R. L'art. 195 (a) del Codice di procedura dispone ch'esse sieno a carico dell'attore, come pure quelle del registro della scrittura.

D. Che cosa dee farsi allorquando il reo convenuto nega lo scritto ad esso lui attribuito, ovvero dichiara semplicemente di non riconoscere quello che è attribuito ad un terzo? (1)

R. Se ne ordina la verificaione, sia col mezzo di documenti, sia col giudizio de' periti, sia coll'esame de'testimonj (art. 195.). Di questa notificazione, come quella che costituisce un mezzo d'istruzione, parleremo particolarmente nella *Parte II, Tit. III, Cap. I, Sez. II.*

D. E in questo caso, quando si potrà far seguire la iscrizione?

R. Non la si può fare senonsè dopo che si è fatta la verificaione, e dopo che si è otte-

(a) T. I. pag. 76. 230. 235. 254. T. IV. pag. 77.
(1) Vedi Codice civile, art. 1323.

nuta sentenza la quale dichiara che la scrittura è veramente di quello al quale è attribuita. E siccome una tal verificaione può richiedere del tempo assai ond'esser compiuta, così può anche accadere che non si possa prendere la iscrizione senonsè dopo altrettanto tempo. Ma l'istesso inconveniente sarebbesi pure incontrato, se non avendo chiesto la ricognizione, si avesse direttamente domandato il pagamento e la relativa sentenza di condanna, poichè il reo convenuto avrebbe potuto ugualmente negare, o non riconoscere la scrittura o la firma, e si avrebbe dovuto procedere egualmente alla verificaione, ed incontrare gli stessi ritardi.

C A P O VI.

Delle principali formalità della domanda, e degli effetti della medesima.

§. I.

Delle formalità della domanda.

D. Quali sono le formalità principali che debbonsi osservare nella domanda?

R. La legge ne esige dieci sotto pena di nullità; essa deve contenere:

1. La indicazione del giorno, mese ed anno (art. 61, n. 1); giova riflettere a questo riguardo che non può eseguirsi alcun atto di citazione o domanda nei giorni di festa legale,

se non col permesso del presidente del tribunale;

2. Il nome, la professione ed il domicilio dell'attore, ossia di quello che introduce la domanda (ib.).

3. La costituzione del patrocinatore incaricato d'agire per l'attore medesimo (ib.). La legge esige che le parti si facciano rappresentare in giudizio dai patrocinatori (1), i quali sono a tale effetto nominati dal Re (2); ed hanno il diritto esclusivo di fare tutti gli atti occorrenti all'istruzione giudiziale delle cause (3).

I patrocinatori però non sono necessari, anzi sono esclusi in tale qualità dai tribunali di commercio (4), e dalle cause che si devolvono ai giudici di pace (5).

Presso la corte di cassazione vi sono degli avvocati, così detti di cassazione, i quali esercitano esclusivamente le funzioni attribuite ai patrocinatori presso la detta corte (6).

4. Il nome, il domicilio e la matricola dell'usciera (art. 61, n. 2) (7), affinchè sia conosciuto se egli ha veramente il diritto d'inti-

(1) Regolamento organico, art. 126.

(2) Ibid. art. 124.

(3) Ibid. art. 125.

(4) Codice di commercio, art. 623. Codice di procedura civile art. 414.

(5) Codice di procedura civile, art. 9.

(6) Decreto 29. novembre 1808, art. 1.

(7) La matricola dell'usciera non è altro che l'iscrizione sopra un registro, a questo fine destinato, del giorno in cui fu accettato in tale qualità presso il tribunale.

mare l'atto di citazione, ovvero se quest'atto è veramente di sua competenza;

5. Il nome e l'abitazione del reo convenuto, ossia di quello al quale è diretta la domanda o la citazione (art. 61, n. 2).

6. L'oggetto della domanda, e l'esposizione sommaria delle ragioni a cui la medesima si appoggia (ib. n. 3); senza tutte queste indicazioni non sapendo il reo convenuto, nè ciò che gli si addomandi, nè sopra quali fondamenti, non saprebbe come difendersi;

7. L'indicazione del tribunale che deve giudicare sulla domanda (art. 61, n. 4).

8. Il termine a comparire (ib.).

9. Devesi inoltre rilasciare una copia della citazione ad una delle persone determinate dall'art. 68, e colle norme dallo stesso indicate; e l'atto di citazione, non che la copia della medesima dovranno contenere la menzione della persona cui fu rilasciata (art. 61, n. 2).

10. Finalmente, se ha avuto luogo lo sperimento della conciliazione, dovrà unirsi all'atto di citazione copia del processo verbale della non seguita conciliazione, o copia della menzione di non comparsa (art. 65).

D. Se non si comunicassero unitamente alla domanda i documenti, e quella parte de' documenti sopra i quali la domanda è fondata, vi sarebbe forse nullità?

R. No; ma se il reo convenuto ne dimandasse copia, quelli che l'attore fosse tenuto di comunicare nel corso dell'istanza non entrereb-

bero in tassa a di lui favore (art. 65 in fin.).

D. A chi deve essere consegnata la domanda, con tutte le sovraesposte formalità?

R. O allo stesso reo convenuto in persona, o ad alcuno della sua famiglia, al suo domicilio (art. 68), ovvero al luogo della sua dimora se non ha domicilio conosciuto (art. 69, n. 8).

D. E se non è conosciuto nè il suo domicilio, nè la sua dimora?

R. In questo luogo la citazione si eseguisce mediante affissione alla porta principale del luogo dell'udienza del tribunale davanti a cui si porta la domanda; e consegnandone una copia al R. Procuratore, il quale vidima l'originale (art. 69, n. 8).

D. Come si dovranno citare quelli che abitano nel regno, ma fuori del continente, e quelli i quali dimorano all'estero?

R. Nell'uno e nell'altro caso si citano i rei convenuti al domicilio del regio procuratore presso il tribunale al quale è portata la domanda, il quale vidima l'originale, e ne trasmette copia, riguardo ai primi, al ministro della marina, e riguardo ai secondi, a quello delle relazioni estere (art. 69, n. 9).

D. A chi dovrà essere intimata la citazione allorché la domanda è diretta contro il Re per i beni della corona o suoi allodiali?

R. Alla persona del regio procuratore del circondario.

D. Come si citerà nel caso in cui la daman-

da sia diretta contro lo stato, e si tratti di affari risguardanti il demanio, o diritti demaniali?

R. Si citerà alla persona, o al domicilio del Prefetto del dipartimento in cui risiede il tribunale davanti il quale si porta la domanda in prima istanza (art. 69, n. 1).

D. Come si citerà il Tesoro pubblico?

R. Nella persona o all'ufficio del ministro.

D. Come le amministrazioni, o gli stabilimenti pubblici?

R. Agli uffici rispettivi, se la citazione si fa nel luogo in cui risiede l'amministrazione; negli altri luoghi, alla persona, o all'ufficio del loro preposto (art. 69, n. 3).

D. Come si citeranno i comuni?

R. Alla persona, o al domicilio del podestà o del sindaco in tutti i dipartimenti del regno.

Si eccettui però il comune della città di Milano il quale dovrà citarsi alla persona o al domicilio del prefetto del dipartimento (art. 69, n. 5) (1).

D. Durante quanto tempo si conserva il diritto di formare una domanda?

R. Generalmente parlando, si hanno trent'anni di tempo dal momento in cui ha cominciato in noi il diritto di domandare (2). Se dunque

(1) In Francia si è adottata questa distinzione per la capitale, perchè in Parigi vi sono più *Maires*. Nel nostro Regno non vi era motivo per adottare questa disposizione.

(2) Codice civile, art. 2262.

Tizio mi ha imprestate trecento lire il giorno primo di luglio dell'anno 1781, egli me le doveva chiedere avanti il primo luglio 1811, altrimenti egli avrebbe perduto il suo diritto. Le leggi hanno determinata in tal guisa la durata delle azioni, nella considerazione che in così lungo spazio di tempo il debito potrebbe essere stato pagato, o la obbligazione soddisfatta, ed essersi perduta la ricevuta, o il documento di liberazione; e che d'altronde se le azioni non si estingueranno mai senonsè colla loro soddisfazione, ognuno potrebbe essere dopo un certo tempo, molestato nel godimento delle sue proprietà, atteso che facilmente possono andare smarriti i documenti. Vi hanno però delle azioni le quali si estinguono per uno spazio di tempo assai minore.

D. Voi dite, che si deve introdurre la domanda entro a trent'anni da che si è verificato il diritto, e che se non lo si fa dentro a questo tempo, si perde il proprio diritto; ma a me sembra che sia facil cosa l'eludere una tale disposizione facendo datare la citazione, da un'usciera poco esatto nel suo dovere, con una data anteriore all'epoca in cui sono spirati i trent'anni; dal che risulterebbe eziandio che si farebbero decorrere gl'interessi da un'epoca più lontana di quella che sarebbe conforme alla legge. Per esempio, servendoci del caso da voi accennato, Tizio doveva domandare le *trecento lire*, di cui io gli era debitore, avanti il primo di luglio dell'anno presente 1811. Egli non

l'ha fatto; il di lui credito adunque è estinto, la sua azione è perenta, ed egli non può adesso intentarla. Egli però vuole riacquistarla, e si dirige a quest'oggetto ad un usciere, il quale dimenticando o sprezzando la religione con cui dovrebbe adempiere alle funzioni che gli sono dalla giustizia affidate, e corrispondere alla confidenza che in lui ripone la legge, m'intima un atto di citazione datando, per esempio, il 10 febbrajo 1811, epoca nella quale non erano ancora decorsi i trent'anni: Tizio in tal modo si procaccerà due vantaggi; il primo, e il più considerabile; di far rinascere un credito ch'era già estinto; ed il secondo di far decorrere gl'interessi.

R. Questi inconvenienti sussistevano bensì per lo passato, ma le nuove leggi vi hanno posto riparo imponendo l'obbligo a tutti gli uscieri di far registrare i loro atti entro il periodo di quattro giorni al più tardi dalla data della notificazione (1) sopra di un libro che si tiene a questo effetto, e per tutti gli atti o contratti civili nell'ufficio del registro, e i di cui fogli sono numerizzati, e firmati. Tutti questi atti debbono essere registrati di seguito, e senza lasciare sul libro di registro alcuna lacuna, o spazio in bianco. Si fa menzione sull'atto del giorno in cui fu registrato; senza una tale for-

(1) Vedi l'art. 283. Tit. IV, del Regolamento del registro degli atti giudiziari civili, sanzionato con decreto 11 settembre 1807.

malità l'atto sarebbe nullo. Egli è dunque evidente che non si può con questa precauzione eludere la legge; e la malversazione dell'uscire nel disimpegno delle sue funzioni non potrebbe in modo alcuno pregiudicare, o favorire a questo riguardo le parti.

§. II.

Degli effetti della domanda.

D. Quali effetti produce la domanda?

R. Essa ne produce due:

1. Il primo si è quello d'interrompere la prescrizione (1), quando questa non sia stata preventivamente interrotta dalla chiamata in conciliazione; il che accade quando la domanda non è fatta entro un mese dal giorno della non comparso, o della non seguita conciliazione (art. 57.).

2. Il secondo si è quello di far decorrere i frutti e gli interessi (argom. dell'art. 57.) (2).

(1) Codice civile art. 2244.

(2) Codice civile art. 1153 in fin.

P A R T E II.

Della istruzione preliminare.

D. Che cosa deve fare colui che è chiamato in giudizio?

R. Se riconosce che la domanda sia giusta, deve offrire ciò che da lui si pretende, ed inoltre pagare le spese della istruzione.

D. E se egli la trovi ingiusta e non voglia accordare ciò che a lui si domanda, che cosa dovrà fare?

R. Deve presentarsi in giudizio, per rispondere alla domanda, e proporre ai giudici quelle ragioni per le quali egli crede che debba essere rigettata.

E. Quando deve egli presentarsi?

R. Egli vi si deve presentare nei termini stabiliti dalla legge, i quali sono più o meno lunghi, a seconda della natura della causa e della distanza del di lui domicilio dal luogo in cui risiede il tribunale, innanzi al quale è portata la causa. (1)

D. Può egli il reo convenuto presentarsi da sè, e difendersi egli medesimo?

R. Le parti possono difendersi da sè stesse;

(1) Vedi quanto abbiain detto nella prima parte di questo libro, Cap. IV, relativamente ai termini che si concedono al reo convenuto per comparire in giudizio.

(1) ma i patrocinatori hanno il diritto esclusivo di attitare la causa e dare le conclusioni (art. 85 in princ.) (2).

D. Per qual ragione esige la legge che i litiganti si facciano assistere dai patrocinatori, invece di permettere che si difendano interamente da sè?

R. Per molte ragioni: primieramente perchè avendo dovuto il legislatore, per togliere possibilmente all'umana malizia qualunque mezzo di frode e d'inganno, moltiplicare le regole della procedura, al segno di renderla un'arte, ed ignorandosi dai particolari tutte queste regole, fu cosa necessaria per garantirli dai pregiudizj in cui avrebbero potuto per avventura incorrere per la loro presunzione, fu cosa necessaria, dico, di obbligarli a farsi assistere da persone che le regole stesse conoscessero, quali sono appunto i patrocinatori. D'altronde poi la passione dalla quale sono il più delle volte trasportati i litiganti potrebbe condurli a degli eccessi l'uno contro dell'altro in modo da recare un grave disordine nell'amministrazione della giustizia. Un tale pericolo si evita coll'obbligarli ad aver ricorso a dei terzi, i quali prendono ordinariamente meno interesse nella

(1) Così dispone l'art. 85 del Codice di procedura civile, il quale però lascia la facoltà al tribunale di vietarlo ogni qualvolta riconosca che la passione o l'inesperienza impedisca alle parti stesse di discutere la loro causa colla decenza conveniente, e colla chiarezza necessaria per l'istruzione dei giudici. (2)

(a) T. II, pag. 198.

(2) Vedi gli art. 125 e 126 del Regolamento organico.

causa, e perciò assai difficilmente si lasciano trasportare dalla passione: che anzi hanno tutto l'interesse di contenersi nei limiti dell'onestà e della moderazione, onde non esser privati della loro professione e del loro stato.

D. Che cosa deve fare una parte per mettere il suo patrocinatore in istato di poterla difendere?

R. Essa gli consegna la copia della domanda che si è formata contro di lei, unitamente a quei documenti che essa possedesse, relativi alla domanda istessa, e gli dà a voce, od anche in iscritto tutte quelle istruzioni e tutti quegli schiarimenti di cui egli abbisogna.

D. L'attore è egli ugualmente obbligato di farsi rappresentare da un patrocinatore?

R. Sì; in tutti questi casi nei quali vi è tenuto il reo stesso, e per le ragioni medesime.

D. In qual modo dovrà il patrocinatore incaricato delle difese del reo convenuto far conoscere ch'egli è stato eletto a tal uopo?

R. Notificando il patrocinatore dell'attore col mezzo di un atto, col quale dichiara ch'egli è incaricato della difesa del chiamato in giudizio.

Si parlerà nel *Titolo primo* delle ragioni che le parti possono proporre in sostegno della propria causa, cioè il reo convenuto per opporsi alla domanda, e l'altro per dimostrarla ammissibile e giusta.

Ma non basta che le parti proponano rispettivamente le loro ragioni, o i loro mezzi di di-

fesa, fa di mestieri provarli. Se le parti hanno le prove in loro potere, devono presentarle ai giudici; vedremo adunque nel *secondo titolo* come devono prodursi le prove;

Se le parti non hanno prove, non rigetta per questo il giudice le loro pretese; ma egli ricorre a quei mezzi d'istruzione che crede convenienti a determinare il proprio criterio; e di questi mezzi noi tratteremo nel *titolo terzo*;

Durante l'istruzione possono sopravvenire degli incidenti, i quali ne sospendono l'andamento; e di questi parleremo nel *titolo quarto*.

Finalmente l'istruzione termina tante volte per altri motivi fuori di quello del suo compimento: vedremo adunque nel *quinto titolo* in qual modo finisca l'istruzione, e con essa l'istanza.

TITOLO PRIMO.

Delle ragioni che le parti possono proporre in sostegno della propria causa.

D. Quali sono le ragioni che possono portarsi in campo da colui che è chiamato in giudizio, onde opporsi alla domanda contro di lui introdotta?

R. Esse dividonsi in due classi; nella prima si comprendono le eccezioni; nella seconda le ragioni sul merito.

CAPO PRIMO.

Delle Eccezioni.

D. Che cosa sono le eccezioni?

R. Le eccezioni sono quei motivi per i quali, senza considerare se la domanda sia o non sia ben fondata, deve la medesima essere rigettata, o per ora, o per sempre.

D. Per quali motivi può mai essere rigettata una domanda senza esaminare se dessa sia o no ben fondata? Non è forse questo contrario alle regole della giustizia, la quale non permette che si rigetti alcuna pretesa senza esaminare se la medesima sia giusta od ingiusta?

R. Nò; anzi si danno parecchi casi nei quali ciò può avvenire; ma non si possono questi indicare senza prima specificare le differenti specie di eccezioni.

D. Quante sorta v'ha di eccezioni?

R. Quattro.

1. Le eccezioni *declinatorie*, col mezzo delle quali si domanda che la causa sia rimandata ad un altro tribunale, per motivo della *incompetenza*, della *connessione* di una causa con l'altra, ovvero per la *pendenza di lite*.

2. Le eccezioni *perentorie relative alla forma della domanda*, colle quali si chiede che sia prescritta la domanda, perchè non è stata regolarmente introdotta, salvo però all'attore il poterla nuovamente introdurre con tutte le formalità volute dalla legge.

3. Le

3. Le eccezioni *dilatorie*, colle quali si chiede che venghi accordato un termine per rispondere alla introdotta domanda, in tutti quei casi nei quali la difesa non si può fare al momento, e che sono dalla legge determinati.

4. Finalmente le eccezioni *perentorie relative* non alla forma della domanda o dell'azione, ma *all'azione medesima*, fatta astrazione dal modo col quale essa fu intentata; sono queste eccezioni dirette a sostenere, che l'azione, la quale ha esibito una volta, non esiste più presentemente; e che perciò si rende inutile qualunque esame sulla giustizia della medesima, in quanto che fosse stata bene o male fondata.

Noi vedremo in seguito che queste quattro specie di eccezioni devono essere proposte con l'ordine istesso che noi abbiamo conservato nel farne la enumerazione, senza che si possa in alcun caso sconvolgere; e che col proporre alcuna delle seconde, si rinunzia alle prime, e così in seguito.

SEZIONE PRIMA.

Delle eccezioni declinatorie.

D. Che cosa s'intende generalmente per *declinatoria*?

R. Non è senonsè la domanda che fa una parte di essere rimessa dinanzi ad un tribunale diverso da quello al quale fu chiamata, per la ragione che quello, e non questo, era il solo com-

Tom. I.

petente per la causa che si vuole introdurre contro di essa.

D. Quante sorta si danno di *declinatorie*?

R. Due:

1. La *declinatoria* propriamente detta.
2. La competenza giurisdizionale de' giudici.

§. I.

Della declinatoria propriamente detta.

D. Che cosa è l'eccezione *declinatoria* propriamente detta?

R. Essa è quella eccezione per mezzo della quale una parte che è stata chiamata davanti un tribunale diverso da quello che deve conoscere sulla contestazione, domanda al tribunale medesimo di essere rimessa davanti i giudici competenti (art. 68.)

D. Per quali motivi si può domandare questa remissione della causa, e delle parti da un tribunale all' altro?

R. Per tre motivi:

1. Per la *incompetenza*;
2. Per la *connessione delle cause*;
3. Per la *pendenza della lite*.

D. In quali casi vi ha *incompetenza*?

R. In due casi principali:

1. Il primo, quando il tribunale non ha ricevuta dal Sovrano, o dalle costituzioni la facoltà di giudicare sopra la materia che forma il sog-

getto della domanda portata innanzi a lui: come, per esempio, alloraquando si porta una causa civile davanti ai giudici di commercio: l' *incompetenza* in questo caso dicesi *reale*, ossia *a ragione della materia*.

2. Il secondo, quando questo tribunale è bensì competente per conoscere della materia riguardata isolatamente ed in se stessa, ma il reo convenuto ha però il diritto di farsi giudicare da un tribunale diverso, o perchè è domiciliato nel circondario giurisdizionale di questo, o per qualche altro motivo: la *incompetenza* essendo in tal caso relativa semplicemente alla persona, dicesi *personale*, ossia *a ragione della persona*.

D. Si può egli proporre la eccezione d' *incompetenza* in qualunque stato della causa, cioè dopo aver proposto una qualche eccezione, o dopo essersi difesi nel merito?

R. Fa d' uopo distinguere:

Se l' *incompetenza* è personale, deve essere proposta preventivamente a qualunque altra eccezione, e prima di qualsivoglia risposta o difesa (art. 169.) Siccome il provvedimento relativo alla competenza personale del foro non è senonsè in favore per la persona, e per il proprio di lei interesse, e siccome ciascuno può rinunciare ai proprj diritti; così si reputa che essa abbia voluto rinunciare al beneficio della competenza, alloraquando ha risposto alla domanda, sia proponendo un' altra eccezione, sia recando in mezzo le proprie difese sul merito;

e se ciò fu fatto, la legge non permette alla parte di ritornare nel primo stato, ed usare di quel beneficio al quale ha già rinunziato.

Ma se poi l'incompetenza è reale, siccome questa è stabilita per il pubblico interesse, il quale non permette che un giudice decida sopra quelle materie per le quali non ha avuta dal Sovrano, o dalle costituzioni alcuna facoltà; e siccome non si può con un fatto proprio pregiudicare dai particolari individui all'ordine pubblico, così si può sempre ricorrere alla eccezione della incompetenza, allorquando essa dipende dalla materia, e là si può proporre in qualunque stato di causa; che anzi, non facendosi istanza da alcuna delle parti, dovrebbero i giudici farla valere *ex officio*, e rimettere la causa innanzi al tribunale competente (art. 170).

D. Quando è che si fa luogo a domandare la remissione della causa da un tribunale ad un altro per titolo di *connessione*?

R. Ciò accade allorquando la domanda è connessa ad una causa già pendente davanti ad un altro tribunale (art. 171).

Esempio: io ho venduto a voi una casa in Verona per il prezzo di quattro mila scudi, mentre essa ne vale dodici mila; ma io non ve ne ho però fatta la consegna. Voi mi citate a Verona, all'oggetto di ottenere di me la consegna di detta casa, ed inoltre perchè mi abbiate a consegnare tutte le carte e i documenti che riguardano il vostro acquisto. Io posso domandare a Verona la rescissione del contratto

per titolo di lesione oltre i sette duodecimi, (1) e far rigettare in tal modo la vostra domanda. Invece di opporvi la lesione a Verona, io vi cito a Milano, luogo del vostro domicilio, affinchè ivi sia giudicata la rescissione per motivo di lesione. Voi potreste in Milano domandare la remissione della domanda di rescissione a Verona come connessa a quella che voi avete ivi introdotta per ottenere l'esecuzione del contratto, chiedendo che queste due istanze abbiano a riunirsi attesa l'influenza dell'una sopra dell'altra; imperciocchè se sia giudicata la rescissione, non v'è più luogo a domandare la esecuzione del contratto.

D. E quando si farà luogo a domandare la remissione per la *pendenza di lite*?

R. Allorquando è stata fatta precedentemente avanti ad un altro tribunale una domanda per lo stesso oggetto (art. 171.) tra le stesse parti, e per le stesse ragioni; come, per esempio, se dopo avervi chiesto il pagamento di un vostro *pagherò* a Verona; io ve lo domandassi un'altra volta a Milano.

D. Qualunque siasi la causa sopra cui si appoggia la declinatoria, possono i giudici riunirla all'oggetto principale, onde pronunciare con una stessa sentenza su questo, e su quella?

R. No; deve si giudicare prima di tutto la declinatoria in via sommaria, senza che possa

(1) Vedi gli articoli 1674 e seguenti del Codice Napoleone.

essere rinviata al principale (art. 172); imperciocchè se la declinatoria è ben fondata, il tribunale non può in alcuna maniera giudicare sulla causa innanzi a lui contestata, ma deve rimetterla al tribunale al quale di diritto ne appartiene la decisione.

D. Quali sono le provvidenze che devono prendere i giudici se la declinatoria è ben fondata?

R. Devono rimettere le parti innanzi al tribunale al quale spetta la cognizione della causa, ed al quale doveva essere da principio portata la domanda, e condanna la parte che ha originariamente citato nelle spese del giudizio sulla declinatoria.

Esempio: Se un abitante di Venezia irregolarmente citato innanzi al tribunale di Verona domanda di essere rimesso al tribunale di Venezia, gli si accorderà la sua domanda, e l'attore sarà condannato nelle spese.

D. E se la declinatoria fosse mal fondata, che cosa dovrebbe decidere il tribunale?

D. Dovrebbe rigettare la declinatoria medesima, ed ordinare che le parti continueranno a procedere innanzi a lui, condannando il reo convenuto nelle spese occasionate dalla declinatoria male a proposito da esso lui introdotta.

Della competenza giurisdizionale dei giudici.

D. In quali casi si fa luogo a domandare che sia decisa la competenza giurisdizionale dei giudici?

R. Alloraquando una causa è portata simultaneamente innanzi a due o più giudici (art. 565) non da una sola parte, come nel caso della declinatoria propriamente detta, ma da tutte le parti, o da più fra di esse. *Esempio*: Una successione si devolve a voi ed a me, che siamo perciò coeredi; la domanda di divisione deve essere portata innanzi al tribunale del defunto. (1) Voi mi citate per la divisione a Milano, perchè pretendete che il defunto avesse ivi il suo domicilio; io, per lo contrario, vi cito a Verona, e sostengo che quivi era domiciliato il defunto istesso. Non dovendo i tribunali giudicare amendue sopra una tale quistione, è necessario che un'autorità superiore determini, quale dei due tribunali abbia la facoltà di pronunciare sulla addomandata divisione.

D. A quale autorità debbono dirigersi le parti per far decidere sopra la competenza?

R. Al tribunale superiore ad amendue quelli innanzi ai quali è portata la causa:

Se adunque la causa è portata simultanea-

(1) Vedi quanto abbiamo detto nel lib. II, Parte. I, Capo II.

mente avanti due o più giudici di pace, i quali sieno compresi nel circondario giurisdizionale di una medesima corte o tribunale di prima istanza, la decisione è portata a questa corte o tribunale.

Se i giudici di pace sono nel circondario di diverse corti o tribunali di prima istanza, le parti si rivolgono alla corte d'appello.

Se i giudici di pace non sono nel circondario della stessa corte d'appello, la corte che deve decidere è quella di cassazione.

Eguualmente se una medesima causa è portata avanti due o più corti o tribunali di prima istanza dipendenti dalla stessa corte di appello, la decisione è portata avanti la detta corte; ed alla corte di cassazione, se i due tribunali non sono compresi nella giurisdizione della medesima corte di appello; o se il conflitto di giurisdizione ha luogo tra due o più corti di appello.

D. In qual modo si procede per far decidere sul conflitto di giurisdizione, che è quanto dire sulla competenza giurisdizionale dei giudici?

R. Le parte più sollecita presenta una istanza all'autorità superiore da noi sopraindicata, alla quale unisce una copia delle domande formate innanzi ai differenti tribunali (art. 364.).

D. Questa autorità superiore pronunzia ella dietro una tale istanza il suo giudizio, determinando quale dei due tribunali dovrà decidere sulla questione portata innanzi ad essi?

R. No; essa ordina solamente che l'altra parte sarà citata per la decisione sulla competenza,

(art. 364) e ciò all'oggetto che questa possa proporre le ragioni per le quali pretende che la causa debba rimanere a quel tribunale che essa avea eletto dapprima.

D. Entro a qual termine deve citarsi questa parte?

R. Entro a quindici giorni dal giorno della sentenza che ha permesso la citazione (art. 365.)

D. Le domande che riguardano le competenze giurisdizionali fra giudici sono esse soggette allo sperimento della conciliazione?

R. No; l'articolo 49 al n. 7 lo dice chiaramente; e non poteva disporsi altrimenti dopo, che fu detto che non sono soggette alla conciliazione senonsè quelle domande che sono introduttive d'istanza: la domanda di che si tratta non è in fatti introduttiva d'istanza.

D. Finchè pende l'istanza per la decisione sulla competenza, può ciascuna delle parti continuare gli atti della procedura innanzi al tribunale al quale ha già portata la sua domanda principale?

R. Sì; a meno che il tribunale che deve giudicare sul conflitto della giurisdizione non abbia ordinata la sospensione innanzi ai due tribunali in conflitto, (art. 364) il che può farsi e non farsi a seconda che il tribunale superiore crede convenire alle circostanze; la legge infatti dice soltanto, che *si può* ordinare la sospensione di ogni procedura.

D. Se la parte istante per la decisione della competenza non cita entro i quindici giorni so-

praenunciati, quale sarà la conseguenza di tale sua mancanza?

R. Essa decade, senza che occorra alcuna dichiarazione, dall'istanza per la decisione della competenza, e la procedura della causa si continua dal tribunale che è stato adito dal convenuto nel giudizio di competenza (art. 366.).

D. L'attore in questo giudizio a che cosa può essere condannato nel caso in cui venga a succumbere?

R. Egli può essere condannato ai danni ed interessi in favore delle altre parti (art. 367), se a motivo della di lui istanza per la decisione sulla competenza, hanno sofferto del pregiudizio proveniente dal ritardo di definizione della causa principale.

SEZIONE II.

Delle eccezioni perentorie relative alla forma della domanda.

D. Quante eccezioni vi sono relative alla forma della domanda?

R. Ve ne sono tre:

1. La prima consiste in ciò che non vi fu il previo sperimento di conciliazione, ad onta che la legge lo esigesse;

2. La seconda, che l'avversario non è comparso alla conciliazione;

3. La terza finalmente, che la domanda è

nulla per i vizj della formalità colle quali è concepita, od intimata.

D. Da chi può essere proposta la prima, ossia la mancanza della conciliazione?

R. Dal reo convenuto, il quale non è stato citato per la conciliazione; e se questa doveva necessariamente procedere, l'attore è dichiarato non ammissibile nella sua domanda (art. 48). Egli può però formare nuovamente la sua domanda, adempimento prima a quanto è prescritto relativamente alla conciliazione.

D. Da chi può essere proposta la seconda, ossia la mancanza di comparsa alla conciliazione?

R. Da quello che è comparso, sia egli reo convenuto, od attore. Il contumace infatti è condannato a 10 lire di multa, e non viene ammesso in giudizio se prima non giustifica colla quitanza di aver pagato la detta multa (art. 55). Questa eccezione, come è ben chiaro, lascia sussistere la domanda dell'attore; se egli fu in contumacia se ne libera interamente col pagamento della multa.

D. Da chi può essere proposta la terza, ossia quella che dipende dai vizj delle formalità inerenti alla domanda?

R. Dal reo convenuto ogni qual volta nella domanda siasi omissa alcuna delle formalità volute dalla legge, quali sarebbero quelle che noi abbiamo indicate nel capitolo IV. parte I. di questo libro. Egli è però necessario che la nullità sia espressamente pronunziata dalla legge per la violazione delle formalità che vuole op-

porsi; imperciocchè non può dichiararsi nullo alcun atto di citazione, od altro atto di procedura giudiziale, se la legge non ne pronunzia formalmente la nullità, (art. 1030). Se si usò dunque una formalità, che la legge non esigeve; o se ne fu ommessa alcuna che la legge stessa esigeva, senza che però fosse sanzionata per tali casi la nullità, il giudice il quale non deve essere più severo della legge, non può pronunziarla. Tale sarebbe il caso in cui l'attore avesse ommesso di unire all'atto di citazione la copia dei documenti su de' quali è fondata la domanda; non imponendo l'art. 65 altra pena all'attore per una tale omissione che quella di darne copia durante il caso dell'istanza a sue spese, senza diritto della ripetizione; in nessun caso il giudice non ne può pronunziare alcun'altra.

D. Quando deve il reo convenuto proporre questa eccezione di nullità?

R. Egli deve farlo subito dopo aver proposto le eccezioni declinatorie, se ve n'erano da potersi proporre, e se sono state rigettate, e prima di qualunque altra eccezione, ed a più forte ragione prima di qualunque altra difesa nel merito (art. 175).

D. Datemi un esempio per mezzo del quale si possa conoscere la necessità di proporre prima di ogni altra cosa la nullità, e rendetene la ragione?

R. Supponiamo che Gaetano faccia citare Luigi al tribunale civile, perchè sia condannato al

pagamento di 110 lire Italiane che questi ha ricevuto in prestito da quello. Se la citazione è nulla perchè non vi è fatta menzione del domicilio di Gaetano, Luigi deve domandarne la nullità prima di rispondere se egli crede di essere o non essere il debitore; imperciocchè essendo state prescritte le formalità della citazione perchè sia con esse provato che colui il quale è stato citato fu avvertito di doversi presentare in giudizio, fino a tanto che non si sono adempiute le formalità stesse, egli non è obbligato a rispondere alla domanda, nè dichiarare, se egli si riconosca, o nò debitore.

D. Che cosa deve dunque fare il citato se le formalità non si sono osservate?

R. Egli deve presentarsi in giudizio, non per rispondere alla domanda, avvegnachè dessa non è regolare, ma per domandare ch'essa sia dichiarata nulla, e come tale rigettata, salvo alla parte avversaria il diritto d'introdurla di nuovo con tutte le formalità che si esigono dalla legge.

D. Che cosa avverrebbe se il citato invece di proporre la nullità rispondesse alla domanda, dichiarando ch'egli è o non è debitore della somma che da lui si pretende?

R. La nullità sarebbe in tal caso sanata, il che è quanto dire, che il reo convenuto non potrebbe più ritornare nello stato di prima, e proporre questa medesima nullità; e ciò per due ragioni:

1. Perchè le formalità della domanda sono sta-

bilite, come abbiamo altrove osservato, all'oggetto che il reo convenuto sia avvertito di presentarsi in giudizio; e dal momento ch'egli risponde alla domanda, riconosce di essere stato bastevolmente avvertito, quantunque tutte le formalità dalla legge prescritte non sieno state adempite;

2. Perchè se le nullità potessero proporsi fino al termine del giudizio, il reo convenuto di mala fede, il quale scorgesse una nullità nella copia della sua citazione, non la proporrebbe se non alla fine, quand'egli si vedesse vicino ad essere succumbente, affinchè avesse a tardare per siffatta maniera la sua condanna.

D. Che cosa far deve il giudice o il tribunale alloraquando vi abbia veramente una nullità nella domanda, e sia questa proposta in tempo?

R. Egli dichiara nulla la domanda stessa, e condanna nelle spese l'attore, il quale è poi obbligato dal canto suo di rinnovarla, se vuol far valere i propri diritti.

D. E se il citato pretenda che v'abbia nullità nella domanda, ed il giudice od il tribunale riconosca che veramente non vi è nullità, che cosa dovrà giudicarsi?

R. Si dovrà rigettare la pretesa eccezione del citato, ed ingiungere a lui di difendersi contro la domanda; e se poi questo non risponda, lo condannerà a prestarsi a quanto da lui si chiede, se la domanda stessa è d'altronde riconosciuta giusta.

SEZIONE III.

Delle eccezioni dilatorie.

D. Che cosa sono le eccezioni *dilatorie*?

R. Sono quelle domande colle quali colui che è citato in giudizio chiede che gli venghi accordato un termine per rispondere alla citazione, attesoche non può rispondere al momento.

D. Perchè si chiamano *dilatorie*?

R. Si chiamano dilatorie dal vocabolo latino *dilatorius*, che tende a *differire* la contestazione, e per conseguenza il giudizio definitivo.

D. In quali casi possonsi proporre le eccezioni dilatorie?

R. In quattro casi principali;

1. Quando uno straniero avendo formata una domanda, il reo convenuto esige che prima di passare all'esame di questa, lo straniero presti cauzione di pagare le spese, e i danni ed interessi ai quali potrebbe essere condannato, nel caso che restasse succumbente nella domanda;

2. Quando un presuntivo erede, o una donna che ha vissuto in comunione di beni col marito, sono chiamati in giudizio, essendo ancora nel termine per far l'inventario, e deliberare.

3. Quando il reo convenuto deve essere difeso da un garante in quanto ha relazione all'oggetto della domanda contro di lui introdotta;

4. Finalmente, quando una delle parti domanda al suo avversario la comunicazione dei di lui documenti.

Della eccezione della cauzione da prestarsi dallo straniero attore.

D. È egli obbligato ogni straniero indistintamente a prestare una tale cauzione, alloraquando è attore in una causa?

R. Generalmente parlando è obbligato ogni attore straniero, sia esso attore principale (art. 166), come alloraquando egli forma una domanda introduttiva d'istanza; sia esso attore interveniente (ibid.), come alloraquando interviene in una causa, non per sostenere le ragioni del reo convenuto, ma per sostenere quelle dell'attore principale, o per domandare egli stesso in nome proprio una condanna contro amendue le parti litiganti, o contro una di esse.

D. Voi dite che lo straniero attore è *generalmente* obbligato a dar cauzione; vi sono dunque de' casi nei quali a lui non incumbe quest'obbligo?

R. Sì, ve ne hanno quattro:

1. In materia di commercio (art. 425) (1);
2. Se lo straniero sia stato ammesso dal governo a stabilire il suo domicilio in Italia, perciocchè in tal caso gode quivi di tutt' i diritti civili sino a che continua a risedervi (2);

3. Se

(1) Codice civile, art. 16.
(2) Ibid. art. 13.

5. Se lo straniero è suddito di una nazione, presso la quale gli Italiani sono esenti dall'obbligo di prestare una tale cauzione (1);

4. Finalmente se egli possiede in Italia beni stabili sufficienti ad assicurare il pagamento delle spese, e dei danni ed interessi, (art. 166) (2).

D. A che oggetto deve lo straniero prestare una tale cauzione?

R. Perchè sia appunto assicurato il pagamento delle spese, e dei danni ed interessi risultanti dal processo da esso lui incoato, ed a cui verrebbe condannato se nel giudizio definitivo egli restasse succumbente (art. 166) (3).

D. È egli tenuto per legge a prestare cauzione nel caso in cui il reo convenuto non la dimandi?

R. No; egli non vi è obbligato se non in quanto il reo convenuto la chiede (art. 166); imperciocchè siccome dessa è tutta a di lui favore, egli vi può rinunciare, e vi rinunzia tacitamente, proponendo prima di questa una qualche altra eccezione.

D. Se lo straniero vien condannato a prestar cauzione, per qual somma deve egli prestarla?

R. Nella stessa sentenza che ordina la cauzione deve essere dichiarata la somma della medesima (art. 167 (a)); i giudici nello stabilire la

Tom. I.

3

(1) Argomento dall' art. 11 del Codice Napoleone.
(2) Codice Napoleone, art. 16. (b)
(b) T. II. pag. 56. a 62.
(3) Ibid. art. cit.
(a) T. II. p. 83.

somma devono calcolare in via approssimativa le spese, ed i danni ed interessi che potrebbero risultare dal processo, se l'attore dovesse succumbere, per esempio a 600 lire.

D. Qual sicurezza deve dare lo straniero per il pagamento della somma determinata nella sentenza?

R. L'attore deve presentare un terzo il quale si renda mallevadore del pagamento della medesima; o depositare la somma stessa, ovvero anche giustificare che i di lui beni stabili bastano per assicurarla.

§. II.

Della eccezione del termine per fare l'inventario, o deliberare.

D. Che cosa è il termine per fare inventario e deliberare?

R. Esso è quel termine che la legge accorda a un presuntivo erede, o alla moglie che è stata in comunione di beni con suo marito, per far eseguire dopo la morte dell'autore dell'eredità, e dopo lo scioglimento della comunione un inventario, ossia una descrizione dei beni della eredità, o della comunione, affinchè possa conoscersi se sia avvantaggioso l'accettare, ovvero il ripudiare l'eredità, o la comunione.

D. Qual è il termine per fare inventario, e da qual momento comincia a decorrere?

R. Questo termine è di tre mesi, i quali co-

minciano dal giorno in cui si è aperta la successione, o da quello dello scioglimento della comunione. (art. 174.) (1).

D. Qual è il termine per deliberare, e quando comincia a decorrere?

R. Esso è di quaranta giorni, per deliberare se si vuole accettare, o ripudiare; comincia a decorrere allo spirare dei tre mesi per l'inventario, ovvero dal giorno in cui fu compiuto l'inventario stesso, se fu questo ultimato prima dei tre mesi, (art. 174.) (2).

D. Che cosa può farsi dall'erede presuntivo o dalla moglie in comunione, se sieno chiamati in giudizio prima che questi termini sieno decorsi?

R. Possono domandare che sia sospeso ogni atto di procedura sino a che i termini stessi sieno spirati.

D. Avvi egli alcun caso in cui anche dopo la scadenza dei sopradetti termini si possa domandare la sospensione della procedura?

R. Sì, ed alloraquando sia giustificato dalla parte che l'inventario non ha potuto compirsi entro i tre mesi; in tal caso si accorda una proroga sufficiente per compirlo, e quindi quaranta giorni per deliberare, il che dovrà essere determinato in via sommaria (art. 174.)

(1) Vedi Codice civile, art. 795 e seg., e gli articoli 1437, 1457 e seg. (a)

(a) T. II. p. 67. a 72. 75. 78. T. VI. p. 345. Tarif 75.

(2) Codice civile, art. 795. Vedi però l'art. 798 del Codice istesso.

D. Quando deve proporsi la eccezione del termine per fare l'inventario e per deliberare?

R. Prima di rispondere alla domanda; imperciocchè se si rispondesse, si riconoscerebbe con ciò di essere in istato di difendersi, e che per conseguenza non si ha bisogno di un termine per esaminare il proprio interesse; dopo di ciò non sarebbe più ammessa la parte a dimandare alcun termine.

D. Se l'attore pretende che non si debba accordare alcun termine, o che il termine sia di già spirato, che cosa deve ordinare il tribunale?

R. Se le di lui pretese sono ben fondate, il tribunale condanna la parte che ha domandato il termine nelle spese occasionate dall'eccezione da lui proposta, e le ingiunge di rispondere alla domanda, e se non risponde è condannata sulle conclusioni dell'attore, se queste sieno d'altronde giuste e ben fondate. Ma se però, non ostante la insistenza dell'attore, debba farsi luogo al termine addomandato, il tribunale lo accorda, ordinando che si sospenderà intanto la procedura dietro la citazione, e condanna l'attore nelle spese che ha occasionate col voler sostenere che non si dovea far luogo al detto termine.

D. Se il presuntivo erede è chiamato in giudizio dopo che sono spirati i termini per l'inventario e per deliberare, ed egli abbia rinunciato alla eredità, che cosa dee fare?

R. Se durante i termini, o quando sono spi-

ranti, egli ha rinunciato alla eredità, deve produrre la prova di ciò, e dietro a questa è liberato dalla domanda, e le spese restano a carico della eredità (1).

D. Se durante questi termini non ha rinunciato, a che è egli tenuto?

R. Egli è tenuto a rispondere alla domanda in qualità di erede, e come tale anche è condannato se le pretese dell'attore sono giuste e ben fondate. Ciò nondimeno egli conserva la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d'altronde alcun atto proprio di un erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice, (art. 174) (2).

(1) Codice Napoleone, art. 797.

(2) *Ibid.*, art. 800. (a)

a) T. II. p. 67. a 68. T. VI. p. 345.